

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 13 agosto 1994

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85891

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 7 aprile 1994, n. 18.

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1994 - Bilancio
pluriennale 1994/96 Pag. 1

REGIONE MARCHE

LEGGE REGIONALE 28 aprile 1994, n. 15.

Norme per l'istituzione e gestione delle aree protette naturali
Pag. 2

LEGGE REGIONALE 28 aprile 1994, n. 16.

Norme per la salvaguardia e la valorizzazione del sistema
Archeologico Regionale Pag. 9

LEGGE REGIONALE 9 maggio 1994, n. 17.

Rilascio del nulla osta regionale ai sensi degli articoli 26 e 27
della legge 11 giugno 1971, n. 426 e indicazioni programmatiche
per la redazione dei piani comunali per il commercio.
Pag. 10

LEGGE REGIONALE 11 maggio 1994, n. 18.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 5 dicembre 1983,
n. 39. Pag. 13

LEGGE REGIONALE 18 maggio 1994, n. 19.

Copertura di posti vacanti del ruolo organico regionale
mediante concorsi riservati, per soli titoli, al personale assunto
a tempo determinato ai sensi dell'articolo 7 della legge
n. 554/1988 per progetto finalizzato ad indagini sul rischio
sismico Pag. 13

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 19 aprile 1994, n. 31.

Norme per l'agricoltura biologica Pag. 14

LEGGE REGIONALE 19 aprile 1994, n. 32.

Modifiche alla legge regionale 11 agosto 1993, n. 54
concernente «Istituzione dell'Albo Regionale degli enti ausiliari
che gestiscono sedi operative per la riabilitazione e il reinserimento
dei soggetti tossicodipendenti: criteri e procedure per l'iscrizione».
Pag. 17

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 9 aprile 1994, n. 13.

Piano territoriale di coordinamento del parco naturale Campo
dei Fiori Pag. 18

REGIONE TRENITINO-ALTO ADIGE

Provincia di Trento

LEGGE PROVINCIALE 23 agosto 1993, n. 19.

Modificazioni alla legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19 in
materia di interventi di politica del lavoro Pag. 19

LEGGE PROVINCIALE 23 agosto 1993, n. 20.

Nuovo ordinamento della professione di guida alpina e di
maestro di sci nella provincia di Trento e modifiche alla legge
provinciale 21 aprile 1987, n. 7 concernente «Disciplina delle linee
funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci» Pag. 20

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 7 aprile 1994, n. 18.

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1994 - Bilancio
pluriennale 1994/96.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 5/A speciale
del 19 aprile 1994)

(Omissis)
94R0489

REGIONE MARCHE

LEGGE REGIONALE 28 aprile 1994, n. 15.

Norme per l'istituzione e gestione delle aree protette naturali.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Marche n. 45 del 5 maggio 1994)

IL CONSIGLIO

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

NORME RELATIVE ALLE AREE PROTETTE REGIONALI

Art. 1.

Finalità

1. La presente legge, nell'ambito dei principi fondamentali stabiliti dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394 e dalla normativa del PPAR, detta norme per l'istituzione e gestione delle aree naturali protette d'interesse regionale allo scopo di:

a) applicare metodi di gestione o di restauro ambientale idonei a garantire una integrazione tra uomo e ambiente naturale, anche mediante la salvaguardia di valori antropologici, archeologici, storici e architettonici e delle attività agro-silvo-pastorali e tradizionali;

b) conservare le specie animali e/o vegetali, le associazioni vegetali, forestali, le singolarità geologiche, le formazioni paleontologiche di comunità biologiche, i biotipi, i valori scenici e panoramici, i processi naturali, gli equilibri idraulici ed idrogeologici, gli equilibri ecologici, il patrimonio biogenetico;

c) promuovere le attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica anche interdisciplinare nonché le attività ricreative compatibili;

d) difendere e ricostruire gli equilibri idraulici e idrogeologici; e) promuovere la qualificazione delle condizioni di vita e di lavoro delle popolazioni locali, nonché le attività agro-silvo-pastorali.

2. Nelle aree regionali protette si favorisce la valorizzazione e la sperimentazione delle attività produttive compatibili con l'esigenza di tutela dell'ambiente.

3. In dette aree si promuove la più ampia partecipazione delle forze sociali presenti nel territorio e degli enti locali con i quali sono ricercate forme di collaborazione ed intesa.

Art. 2.

Classificazione delle aree naturali protette di interesse regionale

1. Le aree naturali protette di interesse regionale si distinguono in:

- a) parchi naturali;
- b) riserve naturali.

2. Ciascuna area naturale protetta ha diritto all'uso esclusivo della propria denominazione.

3. Nell'allegato alla presente legge sono indicate le simbologie relative alle aree protette regionali; all'interno di tali simbologie gli organi di gestione aggiungono il simbolo caratteristico di ciascuna area protetta.

Art. 3.

Parchi naturali regionali

1. I parchi naturali regionali sono costituiti da vaste aree terrestri, fluviali, lacuali ed eventualmente da tratti di mare prospicienti la costa, di valore naturalistico e ambientale che costituiscono nell'ambito della Regione o di questa e altre Regioni limitrofe un sistema omogeneo individuato dagli assetti naturali dei luoghi dai valori paesaggistici nonché da quelli artistici e dalle tradizioni culturali delle popolazioni locali.

Art. 4.

Riserve naturali regionali

1. Le riserve naturali regionali sono costituite da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine di ridotta estensione che contengono una o più specie naturalistiche rilevanti della flora e della fauna, ovvero presentano uno o più ecosistemi importanti per la diversità biologiche o per la conservazione delle risorse genetiche.

2. Le riserve naturali si dividono in generali e particolari, a seconda che siano istituite per la tutela dell'ambiente in generale o per la tutela dei suoi specifici valori.

3. Le riserve naturali generali si distinguono in:

a) integrati, per la conservazione dell'ambiente naturale nella sua integrità, nelle quali non è ammesso alcun tipo di intervento, ad esclusione della ricerca scientifica da parte di enti o organismi istituzionalmente competenti;

b) orientate, nelle quali è vietato costruire nuove opere edilizie e ampliare quelle esistenti; in tali aree sono ammessi soltanto interventi volti al restauro o alla ricostruzione di ambienti ed equilibri naturali alterati o degradati e le altre attività previste dall'articolo 12, comma 2, della legge n. 394/1991; la realizzazione delle infrastrutture necessarie alle utilizzazioni produttive tradizionali è ammessa se prevista dal piano della riserva e alle condizioni dallo stesso indicate.

Art. 5.

Aree di reperimento per parchi e riserve regionali

1. Le aree di interesse naturalistico nelle quali possono essere istituiti parchi e riserve naturali regionali sono con riferimento alle previsioni del PPAR:

a) le aree di cui agli articoli 53, 54 e 55 delle NTA, tavola 11, elenco allegato 1, con esclusione di quelle nelle quali è prevista l'istituzione di parchi archeologici;

b) le aree di elevato valore botanico vegetazionale, aree BA, di cui all'articolo 33 delle NTA, tavola 4, elenco allegato 1;

c) le emergenze geologiche e geomorfologiche, aree GA, di cui all'articolo 28 delle NTA, tavole 3A e 13, elenco allegato 1;

d) le foreste demaniali di cui all'articolo 34 delle NTA, tavole 5 e 14, elenco allegato 1.

2. Con il programma triennale ed i relativi aggiornamenti annuali di cui all'articolo 7 possono essere individuate nuove aree di reperimento.

Art. 6.

Comitato tecnico scientifico regionale per le aree naturali protette

1. È istituito il comitato tecnico scientifico regionale per le aree naturali protette quale organismo di consultazione tecnica in materia di protezione della natura e di coordinamento tecnico degli interventi in materia ambientale in ambito regionale.

2. Il comitato oltre ad esprimere pareri nei casi previsti dalla presente legge, può avanzare proposte e suggerimenti agli organi competenti e propone studi e ricerche relativi all'ambiente regionale.

3. Il comitato presenta entro il 31 dicembre di ogni anno alla giunta e al consiglio regionale una relazione sull'attività svolta esprimendo le proprie valutazioni sullo stato dell'ambiente regionale, il grado di attuazione della normativa regionale relativa alla protezione della natura e avanzando proposte in merito. Nel Bollettino ufficiale della Regione è data notizia della presentazione della relazione e del servizio regionale presso cui è depositata a disposizione di chiunque vi abbia interesse.

4. Il comitato tecnico scientifico è composto da:

a) quattro componenti del comitato regionale per il territorio di cui all'articolo 54 della legge regionale n. 34/1992 indicati dallo stesso comitato;

b) due componenti scelti in una rosa di nomi presentata dalle associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative nel territorio regionale;

c) sei componenti scelti sulla base di una rosa di nomi presentata dalle Università di Urbino, Ancona e Camerino e nei seguenti specializzazioni: geologia, agraria, biologia, economia, botanica, zoologia;

b) due componenti scelti in una rosa di nomi presentata dalle associazioni professionali agricole più rappresentative della Regione;

e) il dirigente dell'ufficio parchi della Regione.

5. Alla nomina degli esperti di cui alle lettere b), c), d) del comma 4 provvede il consiglio regionale.

6. Alla prima convocazione del comitato provvede il presidente della giunta regionale. Nella prima riunione il comitato elegge tra i propri componenti il presidente.

7. Le funzioni di segretario del comitato sono esercitate da un funzionario designato dalla giunta.

La giunta regionale assicura i mezzi ed il personale per l'espletamento delle funzioni di segreteria del comitato stesso.

8. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 54 della legge regionale n. 34/1992.

Art. 7.

Programma triennale per le aree protette

1. La Regione effettua la programmazione degli interventi relativi alle aree naturali protette e alla tutela dei valori ambientali del territorio regionale attraverso un programma triennale.

2. Il programma triennale:

a) può procedere all'individuazione di nuove aree di riferimento di interesse naturalistico individuandone la delimitazione di massima;

b) indica le aree, tra quelle previste dall'articolo 5 e loro eventuali modifiche, nelle quali la Regione intende istituire nel periodo di riferimento parchi o riserve naturali individuandone la perimetrazione provvisoria e fissando il termine per la loro istituzione;

c) ripartisce le disponibilità finanziarie tra ciascuna area protetta, istituita o di nuova istituzione, e per ciascun anno finanziario, con riferimento ai contributi per spese di funzionamento e di investimento.

Prevede altresì l'ammontare complessivo nel triennio dei contributi per particolari progetti di recupero, restauro e/o valorizzazione ambientale delle aree interessate, nonché di informazione ed educazione ambientale per l'erogazione dei quali si osservano le procedure previste dalla legge regionale 31 ottobre 1989, n. 25;

d) prevede contributi per il finanziamento dei piani pluriennali economico-sociali delle aree parco approvati dalle province ivi compresi i contributi in conto capitale per l'esercizio di attività agricole compatibili, condotte con sistemi tradizionali funzionali alla protezione dell'ambiente;

e) determina gli indirizzi per l'attuazione del programma da parte dei soggetti destinatari dei contributi ivi compresi i compiti relativi all'informazione e all'educazione ambientale.

3. Fermo restando quanto previsto dal successivo articolo 8, il programma triennale, con riferimento alle aree di cui alla lettera b), del comma 2, può stabilire particolari misure di salvaguardia che operano dalla pubblicazione del programma fino all'istituzione dell'area protetta.

4. Al programma triennale è allegato un elenco contenente le aree protette già istituite nell'ambito della Regione.

5. Il programma triennale è approvato in occasione dell'approvazione del bilancio annuale e pluriennale, dal consiglio regionale su proposta della giunta regionale sentito il comitato tecnico scientifico regionale e la conferenza regionale delle autonomie di cui all'articolo 2 della legge regionale n. 46/1992.

6. Prima della presentazione della proposta di programma al consiglio regionale, il presidente della giunta regionale indice, con riferimento alle indicazioni di cui alla lettera b) del comma 2, la conferenza per l'istituzione delle aree protette nei rispettivi territori ai sensi del successivo articolo 10. I documenti di indirizzo in tale sede approvati sono allegati alla proposta di programma triennale.

7. Gli organismi di gestione delle aree protette che intendono accedere ai contributi regionali disposti con il programma triennale presentano alla giunta regionale apposita domanda corredo della stessa di adeguata documentazione entro il 30 settembre di ogni anno.

8. Il programma triennale può essere aggiornato ogni anno con le modalità di cui al comma 5.

9. Alla previsione di nuove aree protette dovrà corrispondere un incremento delle relative risorse finanziarie disponibili.

Art. 8.

Misure di salvaguardia

1. In caso di necessità ed urgenza il presidente della giunta regionale, previa deliberazione della giunta e sentito il parere del comitato tecnico scientifico di cui all'articolo 6 o su iniziativa dello stesso, può individuare nel territorio regionale aree, non facenti parte di parchi o riserve naturali statali, da sottoporre a particolare tutela mediante la fissazione di apposite misure di salvaguardia.

2. La proposta di istituzione dell'area protetta in tali territori e le norme di salvaguardia devono essere incluse nel programma triennale o nei suoi aggiornamenti entro e non oltre un anno dalla adozione delle misure stesse. Decorso tale termine le misure di salvaguardia adottate perdono efficacia.

3. Dalla data di pubblicazione del programma triennale fino alla istituzione delle singole aree protette, e comunque non oltre il termine di vigenza del programma stesso, operano direttamente, all'interno delle aree protette da istituire di cui alla lettera b) dell'articolo 7, le misure di salvaguardia di cui al comma 4, se più restrittive della normativa in vigore, nonché le altre specifiche misure eventualmente individuate nel programma stesso e le misure di incentivazione di cui all'articolo 9 della presente legge.

4. Sono vietati fuori dai centri edificati di cui all'articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e, per gravi motivi di salvaguardia ambientale, con provvedimento motivato, anche nei centri edificati, l'esecuzione di nuove costruzioni e la trasformazione di quelle esistenti, qualsiasi mutamento dell'utilizzazione dei terreni con destinazione diversa da quella agricola e quant'altro possa incidere sulla morfologia del territorio, sugli equilibri ecologici, idraulici ed idrogeologici e sulle finalità istitutive dell'area protetta. In caso di necessità ed urgenza, il presidente della giunta regionale, sentito il comitato tecnico scientifico regionale, può consentire deroghe alle presenti misure di salvaguardia prescrivendo le modalità di attuazione di lavori ed opere idonei a salvaguardare l'integrità dei luoghi e dell'ambiente naturale. Resta ferma la possibilità di realizzare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché il restauro ed il risanamento conservativo di cui alle lettere a), b) e c) del primo comma dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

5. Dall'istituzione della singola area protetta sino all'approvazione del relativo regolamento, operano i divieti e le procedure per eventuali deroghe di cui all'articolo 16 e le altre misure eventualmente disposte dall'atto istitutivo.

6. Per l'inosservanza delle misure di salvaguardia di cui ai commi 1, 3, 4 e 5 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 28.

Art. 9.

Misure di incentivazione

1. Ai comuni ed alle province il cui territorio è compreso in tutto o in parte entro i confini di un'area protetta regionale e agli altri soggetti ivi residenti, è attribuita, nell'ordine, priorità nella concessione di finanziamenti regionali richiesti per la realizzazione, sul territorio compreso entro i suoi confini, dei seguenti interventi ed opere previsti nel piano di cui all'articolo 15 della presente legge:

- restauri e risanamento conservativo dei centri storici e di edifici di particolare valore storico e culturale;
- recupero dei nuclei abitati rurali;
- opere igieniche ed idropotabili e di risanamento dell'acqua, dell'aria e del suolo;
- opere di conservazione, valorizzazione e restauro ambientale del territorio, ivi comprese le attività agricole e forestali;
- attività culturali nei campi di interesse del parco;
- agriturismo;
- attività agricole compatibili;
- strutture per la realizzazione di fonti energetiche a basso impatto ambientale nonché interventi volti a favorire l'uso di energie rinnovabili.

2. Stesso ordine di priorità è attribuito alle iniziative produttive o di servizio compatibili con le finalità istitutive dell'area protetta regionale realizzate da privati, singoli o associati.

Art. 10.

Conferenza per l'istituzione di un'area naturale protetta

1. Ogniquale volta la Regione intende procedere all'istituzione di parchi o riserve naturali indice una apposita conferenza di cui partecipano i sindaci dei comuni, i presidenti delle province e delle comunità montane dei territori interessati.

2. In tale conferenza è redatto un documento di indirizzo relativo alla perimetrazione provvisoria, all'analisi del territorio interessato, all'individuazione degli obiettivi da perseguire, in termini di tutela e sviluppo dell'area, alla valutazione degli effetti dell'istituzione dell'area protetta, alle soluzioni organizzative ritenute adeguate per la gestione dell'area.

3. La conferenza è indetta dal presidente della giunta regionale secondo quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 7.

4. Il documento di indirizzo di cui al comma 2 è approvato dalla conferenza entro e non oltre sessanta giorni dalla data della sua prima convocazione. Decorso inutilmente tale termine la giunta regionale presenta la propria proposta di programma al consiglio per l'approvazione secondo quanto previsto dal precedente articolo 7, prescindendo dal documento stesso.

Art. 11.

Istituzione di parchi e di riserve regionali

1. I parchi naturali regionali sono istituiti con legge regionale.

2. Le riserve naturali sono istituite con deliberazione del consiglio regionale. Tale deliberazione è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione ed acquista efficacia il giorno successivo alla sua pubblicazione.

3. Gli atti di istituzione sono approvati previa parere del comitato tecnico scientifico regionale, dopo aver consultato le organizzazioni agricole, sociali ed economiche maggiormente rappresentative.

4. L'atto istitutivo, tenuto conto del documento di indirizzo approvato dalla conferenza di cui all'articolo 10, delle indicazioni del programma triennale e delle norme della presente legge definisce tra l'altro:

- perimetro provvisorio dell'area almeno in scala 1:10.000;
- tipo di area protetta nell'ambito della classificazione di cui agli articoli 2, 3 e 4;
- organi di gestione, criteri per la loro composizione ed altri elementi relativi alla organizzazione amministrativa;
- sede amministrativa;
- principi per l'elaborazione del piano dell'area protetta nel rispetto di quanto previsto dal successivo articolo 15;
- principi per l'elaborazione del regolamento dell'area protetta nel rispetto di quanto previsto dal successivo articolo 16;
- norme di salvaguardia;
- particolari misure di incentivazione ed eventuali altri contributi per lo sviluppo economico e sociale della zona compatibile con gli scopi dell'area protetta;
- personale dell'area protetta;
- previsioni di spesa e relativi finanziamenti.

5. La Regione istituisce parchi naturali regionali e riserve naturali regionali utilizzando soprattutto i demani e i patrimoni forestali della Regione nonché, sentiti i rispettivi rappresentanti, delle province, dei comuni e di altri enti pubblici, al fine di un utilizzo razionale del territorio e per attività compatibili con la speciale destinazione dell'area.

6. Per l'istituzione di aree protette regionali che si estendono nel territorio di più Regioni si osserva quanto disposto dall'articolo 22, comma 4, della legge n. 394/1991.

7. Non si possono istituire aree protette regionali nel territorio di un parco nazionale o di una riserva naturale statale. Nel caso di istituzione di un parco nazionale in un'area protetta regionale o provinciale l'organo di gestione dell'area decade automaticamente con l'insediamento dell'ente di gestione del parco nazionale.

Art. 12.

Soggetti preposti alla gestione delle aree protette

1. La legge istitutiva dei parchi regionali può prevedere che alla gestione dei parchi possano essere preposti appositi enti regionali di diritto pubblico o consorzi obbligatori tra enti locali o la provincia o la comunità montana quando, negli ultimi due casi, il territorio del parco sia compreso interamente nel territorio di tali enti, o altri organismi associativi di cui agli articoli 139 e 160 del regio decreto n. 3267/1923 e 7 e 10 della legge n. 984/1977 o costituiti ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142.

2. Per le riserve naturali l'atto istitutivo può affidare la gestione:

- alle province o alle comunità montane o ai comuni, quando l'area interessata ricade integralmente nel territorio di tali enti;
- agli organismi di gestione di parchi già istituiti;
- ad organismi di carattere privato con particolare riferimento a quelli di riconosciuta capacità organizzativa e competenza;
- alle comunanze agrarie, università agrarie o altre associazioni agrarie, comunque denominate, di cui alla legge 16 giugno 1927, n. 1776 anche associate tra loro, qualora l'area naturale protetta sia in tutto o in parte compresa tra i beni agro-silvo-pastorali costituenti patrimonio delle stesse.

3. Le riserve naturali relative alle foreste demaniali sono gestite dalla Regione secondo le modalità fissate nell'atto istitutivo, che può prevedere anche l'affidamento ad altro soggetto associativo già preposto alla gestione di aree e territori agro-silvo-pastorali.

Art. 13.

Principi relativi all'organizzazione amministrativa dei parchi naturali regionali

1. Sono organi necessari dei parchi naturali regionali:

- a) il consiglio direttivo;
- b) il presidente;
- c) il direttore;
- d) i revisori dei conti;
- e) la comunità del parco.

2. Nei casi in cui alla gestione del parco siano preposte province e comunità montane, gli enti stessi vi provvedono attraverso l'organizzazione amministrativa prevista dalla legge 8 giugno 1990, n. 142.

3. Il presidente è eletto dal consiglio direttivo tra i suoi componenti e rappresenta il parco.

4. Il direttore è organo tecnico del parco e svolge le funzioni di segretario del consiglio. Egli è direttamente responsabile in relazione agli obiettivi dell'ente della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione. In particolare ad egli compete:

- a) la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettate dallo statuto e dai regolamenti;
- b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso e la stipulazione dei contratti;
- c) l'emanazione degli atti che impegnano l'ente verso l'esterno che la legge e lo statuto espressamente non riservano al consiglio direttivo o al presidente;
- d) ogni altra funzione prevista dallo statuto.

5. Il collegio dei revisori dei conti nei parchi regionali è composto da un massimo di tre revisori, di cui uno designato dal ministro del tesoro ed uno designato dalla Regione.

6. La comunità del parco, organo consultivo dei parchi regionali, è costituita dai presidenti delle province, dai sindaci dei comuni, dai presidenti delle comunità montane e delle università e comunanze agrarie nei cui territori sono comprese le aree parco e dai rappresentanti delle organizzazioni economiche e sociali maggiormente rappresentative secondo quanto stabilito da ciascun statuto; va comunque prevista la presenza di rappresentanti delle maggiori associazioni ambientaliste e delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale. Il parere della comunità del parco è obbligatorio per i seguenti atti:

- a) piano del parco;
- b) regolamento del parco;
- c) bilancio preventivo e consuntivo;
- d) piano pluriennale economico sociale.

7. Gli enti di gestione delle aree protette possono avvalersi di personale proprio che di personale comandato dalla Regione o da altri enti pubblici: possono altresì avvalersi di personale assunto con contratto a tempo determinato secondo la normativa valida per ciascun organismo di gestione.

8. Gli enti di gestione delle aree protette possono utilizzare personale inquadrato ai sensi del contratto collettivo nazionale di lavoro degli operai addetti ai lavori forestali e di sistemazione idraulica, impegnato sia direttamente che tramite convenzione con cooperative specializzate.

Art. 14.

Statuto

1. L'organizzazione amministrativa di ciascuna area protetta è definita, anche in modo differenziato, dallo statuto della stessa.

2. Lo statuto, nel rispetto delle norme della presente legge, ha i contenuti di cui all'articolo 24 della legge n. 394/1991: nei parchi regionali esso può in particolare prevedere anche altri organi oltre quelli previsti dal precedente articolo e organismi di consultazione tecnico-scientifica, avendo comunque di mira la snellezza organizzativa e l'economicità della gestione.

3. Nello statuto deve essere in particolare prevista la partecipazione delle organizzazioni naturalistiche, sindacali, economiche e sociali maggiormente rappresentative nel territorio interessato alle scelte e alla vita del parco.

4. Lo Statuto prevede altresì la sede dell'ente di gestione.

5. L'atto istitutivo stabilisce l'organo competente e le altre modalità per l'approvazione dello statuto.

Art. 15.

Piano del parco

1. La tutela dei valori naturali ed ambientali del parco è realizzata attraverso il piano del parco.

2. Il piano del parco oltre ad avere i contenuti previsti dai commi 1 e 2 dell'articolo 12 della legge n. 394/1991 e quelli eventualmente indicati in ciascuna legge istitutiva, individua il perimetro definitivo del parco.

3. Esso è adottato dall'organismo di gestione sentita la comunità del parco e il comitato provinciale per il territorio di cui all'articolo 55 della legge regionale n. 34/1992 entro sei mesi dall'insediamento degli organi dell'area protetta secondo gli indirizzi stabiliti dalla giunta regionale ed è depositato presso le sedi dei comuni, province e comunità montane interessate.

4. Entro i successivi quaranta giorni chiunque può prendere visione e presentare osservazioni scritte sulle quali si esprime l'organismo di gestione del parco adottando definitivamente il piano entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per il deposito.

5. Il piano è trasmesso alla giunta regionale che acquisisce su di esso il parere del comitato tecnico scientifico per le aree protette di cui alla presente legge.

6. Il piano del parco è approvato dal consiglio regionale su proposta della giunta. Esso è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Copia del piano è depositata con gli allegati grafici presso la sede del parco regionale, delle comunità montane e dei comuni interessati ricompresi, anche solo in parte, nel territorio del parco stesso.

7. Il piano del parco ha anche valore di piano paesistico e di piano urbanistico e sostituisce i piani paesistici e i piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello: è immediatamente vincolante nei confronti dei soggetti pubblici e privati.

8. Il piano ha effetto di dichiarazione di pubblico interesse e di urgenza ed indifferibilità degli interventi, in esso previsti.

9. Il piano è modificato con le medesime procedure di cui al presente articolo.

10. In caso di mancata adozione del piano da parte dell'organismo di gestione entro il termine previsto dal comma 3 la giunta regionale in sua sostituzione nomina un commissario ad acta per l'elaborazione e adozione del piano nel rispetto delle modalità previste dal presente articolo.

Art. 16.

Regolamento del parco

1. Il regolamento del parco disciplina l'esercizio delle attività consentite nel territorio del parco secondo quanto previsto dall'articolo 11, comma 2, della legge n. 394/1991.

2. Nel territorio del parco, in conformità a quanto previsto dalla legge n. 394/1991, sono vietate le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati con particolare riguardo alla flora e alla fauna protetta e ai rispettivi habitat nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 11 della legge n. 394/1991.

3. Nel territorio del parco sono in ogni caso ammessi gli interventi manutentivi di impianti tecnologici esistenti.

4. Per quanto riguarda la lettera a) del comma 3 dell'articolo 11 della legge n. 394/1991 sono previsti esclusivamente prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi per ricomporre squilibri ecologici accertati dall'organismo di gestione che procederà mediante appositi piani.

Prelevi ed abbattimenti devono avvenire per iniziativa e sono la diretta responsabilità e sorveglianza dell'organismo di gestione del parco ed essere attuati dal personale dell'organismo di gestione del parco, da persone all'uso espressamente autorizzate dall'organismo di gestione del parco stesso o, in subordine, attraverso le guardie venatorie delle province secondo quanto previsto dall'articolo 19, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, previa intesa con le province stesse.

5. Si applica altresì quanto previsto dall'articolo 11, comma 5, della legge n. 394/1991.

6. Il regolamento del parco è adottato dall'organismo di gestione previo parere della comunità del parco, anche contestualmente all'adozione del piano del parco e comunque non oltre sei mesi dalla sua adozione.

7. Quando il territorio dell'area protetta è compreso integralmente nel territorio di una provincia, il regolamento adottato è trasmesso alla provincia stessa che acquisisce su di esso il parere del comitato tecnico scientifico per le aree protette, di cui all'articolo 6 e degli enti locali interessati. Il parere degli enti locali deve essere espresso entro quaranta giorni dal ricevimento della richiesta; decorso tale termine si prescinde dal parere.

8. Il regolamento è approvato dall'organismo di gestione del parco.

9. Quando il territorio di un'area protetta interessa il territorio di più province all'approvazione del regolamento provvede la Regione con le modalità di cui ai commi 7 e 8, intendendosi sostituiti agli organi provinciali i corrispondenti organi regionali.

10. Il regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione ed acquista efficacia novanta giorni dopo la sua pubblicazione. Entro tale termine i comuni adeguano i propri regolamenti alle sue previsioni. Decorso inutilmente tale termine le disposizioni del regolamento del parco prevalgono su quelle dei comuni che sono tenuti alla sua applicazione.

Art. 17.

Piano pluriennale economico sociale

1. Per favorire la crescita economica, sociale e culturale delle comunità che risiedono nell'area del parco è predisposto un piano pluriennale economico sociale che ha come scopo la valorizzazione e lo sviluppo delle attività compatibili con gli obiettivi del parco stesso.

2. Il piano è adottato dall'organismo di gestione tenuto conto del parere espresso dalla comunità del parco.

3. Quando il territorio dell'area protetta è compreso integralmente nel territorio di una provincia il piano pluriennale adottato è trasmesso alla provincia che lo approva dopo aver sentito il parere del comitato tecnico scientifico per le aree protette di cui all'articolo 6.

4. Quando l'area protetta interessa il territorio di più province il piano pluriennale economico sociale è trasmesso alla giunta regionale e approvato dal consiglio regionale dopo aver acquisito il parere del comitato tecnico scientifico per le aree protette.

5. Dopo l'approvazione il piano è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

6. Al finanziamento del piano pluriennale economico sociale possono concorrere lo Stato, la Regione, gli enti locali e gli altri enti interessati.

Art. 18.

Attività silvo-pastorali e agricole

1. Le attività silvo-pastorali e quelle agricole rientrano fra le economie locali da qualificare e da valorizzare nelle aree protette.

Art. 19.

Strumenti attuativi delle riserve naturali regionali

1. Strumento attuativo delle finalità delle riserve naturali regionali è il piano di gestione della riserva stessa secondo la disciplina risultante dall'articolo 15 della presente legge.

2. L'atto istitutivo della riserva naturale può stabilire criteri particolari e semplificati per la elaborazione e approvazione del piano e del regolamento attuativo dell'area protetta in relazione agli specifici scopi dell'area stessa, alla sua classificazione e alla sua stessa estensione.

3. In tali aree si applicano in ogni caso:

a) i divieti di cui al comma 2 dell'articolo 16 e gli altri principi desumibili da tale articolo;

b) i principi desumibili dall'articolo 15 con particolare riferimento alla pubblicità degli atti relativi alla definizione del piano della riserva.

Art. 20.

Acquisti, espropriazioni e indennizzi

1. L'organismo di gestione dell'area protetta può prendere in locazione gli immobili compresi nell'area o acquisirli, anche mediante espropriazione secondo le norme generali vigenti.

2. I vincoli derivanti dal piano alle attività agro-silvo-pastorali possono essere indennizzati sulla base di principi equitativi. I vincoli, temporanei o parziali relativi ad attività già ritenute compatibili, possono dar luogo a compensi ed indennizzi che tengono conto dei vantaggi e degli svantaggi derivanti dall'attività del parco. La giunta regionale con proprio atto stabilisce i criteri per l'attuazione del presente comma sulla base delle disposizioni di attuazione previste dall'articolo 15, comma 2, della legge n. 394/1991.

3. Agli indennizzi dei danni provocati dalla fauna selvatica del parco provvede l'organismo di gestione dello stesso.

4. Il regolamento del parco stabilisce le modalità per la liquidazione e la corresponsione degli indennizzi da corrispondere entro novanta giorni dai verificarsi del nocumento secondo quanto previsto dalla legge regionale 28 dicembre 1990, n. 59.

Art. 21.

Entrate

1. Costituiscono entrate dell'area protetta:

- a) contributi regionali ordinari e per specifici progetti;
- b) contributi dello Stato;
- c) contributi degli enti locali;
- d) erogazioni o contributi a qualsiasi titolo disposti da altri enti o organismi pubblici e privati;
- e) diritti e canoni riguardanti l'utilizzazione dei beni mobili ed immobili che appartengono all'area protetta o dei quali essa abbia la gestione;
- f) proventi delle sanzioni;
- g) ogni altro provento acquisito in relazione all'attività del parco;
- h) mutui, secondo la normativa propria di ciascun organismo di gestione.

2. Per quanto non previsto dal presente articolo si osservano le disposizioni di cui all'articolo 16 della legge n. 394/1991.

Art. 22.

Contabilità

1. Agli organismi di gestione dei parchi si applicano le somme di contabilità previste dalla legge regionale 30 aprile 1980, n. 25 in quanto rivestono la natura di enti regionali dipendenti o le norme previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142 in quanto rivestono la natura di enti locali, enti strumentali degli stessi o loro forme associative.

2. La giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente, nel rispetto della legislazione vigente, può stabilire appositi criteri per la gestione contabile delle aree protette al fine di omogeneizzare le procedure tra le diverse aree.

Art. 23.

Vigilanza

1. La vigilanza sulla gestione delle aree naturali protette è esercitata dalla giunta regionale. Ove l'area protetta ricada nel territorio di più Regioni, l'atto istitutivo determina le intese per l'esercizio della vigilanza.

2. La giunta regionale può disporre ispezioni per accertare il regolare funzionamento delle aree protette.

3. In caso di ritardi od omissioni degli organismi di gestione dei parchi, previamente invitati a provvedere, la giunta regionale nomina un apposito commissario per compiere gli atti obbligatori per legge o eseguire gli impegni validamente assunti.

4. In caso di gravi violazioni di legge o gravi inadempienze nell'attuazione dei piani e dei regolamenti dell'area protetta o in caso di persistente inattività o impossibilità di funzionamento degli organismi di gestione, il consiglio regionale, su proposta della giunta, può procedere allo scioglimento dei consigli direttivi degli enti regionali di gestione. Con il provvedimento di scioglimento è nominato un commissario straordinario che rimane in carica fino alla costituzione degli organi degli enti di gestione.

5. Nel caso in cui le violazioni di cui al comma 4 siano compiute da un ente locale, un suo ente strumentale, o una forma associativa di enti locali prevista dalla legge n. 142/1990, la Regione, con le modalità di cui al comma 3, può sostituirsi per compiere gli atti obbligatori, improrogabili ed urgenti e prevedere con legge regionale una diversa forma organizzativa del parco stesso.

Art. 24.

Sorveglianza dei territori

1. La sorveglianza dei territori compresi nelle aree protette è di competenza del personale di vigilanza dell'organismo di gestione dell'area protetta, del personale del corpo forestale, ai sensi dell'articolo 27, comma 2, della legge n. 394/1991, delle guardie di caccia e pesca, degli agenti di polizia locale, urbana e rurale.

2. L'organismo di gestione può incaricare guardie ecologiche volontarie di cui alla legge regionale 19 luglio 1992, n. 29, guardie giurate dei consorzi forestali o aziende speciali costituite ai sensi del regio decreto n. 3267/1923 e degli articoli 7 e 10 della legge n. 984/1977 o altre guardie giurate di cui agli articoli 133 e 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, con l'indicazione delle norme rispetto alle quali è conferito il potere di accertamento.

3. I soggetti di cui al presente articolo operano sotto il coordinamento del personale di vigilanza dipendente dall'organismo di gestione o, in loro assenza, del personale del corpo forestale dello Stato.

Art. 25.

Segnaletica

1. I confini delle aree protette sono indicati a cura dell'organismo di gestione con apposite tabelle.

2. Le tabelle devono essere collocate, in modo visibile, ove necessario e in particolare nei punti di intersezione del perimetro dell'area protetta con le strade di accesso e devono essere mantenute in buono stato di conservazione e di leggibilità.

Art. 26.

Nulla osta

1. Il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad interventi, impianti od opere all'interno del parco è sottoposto a previo nulla osta dell'organismo di gestione del parco stesso secondo le modalità previste dall'articolo 13 della legge n. 394/1991.

Art. 27.

Poteri degli organismi di gestione delle aree protette

1. Quando venga esercitata una attività non conforme al piano o al regolamento dell'area protetta o alle norme sul nulla osta, il legale rappresentante dell'organismo di gestione ordina la sospensione dell'attività stessa, il ripristino dei luoghi e delle specie vegetali ed animali ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 29 della legge n. 394/1991.

Art. 28.

Sanzioni

1. Ferma restando per la violazione delle misure di salvaguardia e le trasgressioni dei regolamenti dei parchi regionali l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'articolo 30 della legge n. 394/1991, ai sensi del comma 8 dello stesso articolo si applicano le sanzioni amministrative di cui ai successivi articoli 29, 30 e 31.

Art. 29.

Danno ambientale con possibilità di ripristino

1. Nel caso di violazioni che comportino danno ambientale con possibilità di ripristino, il contravventore è tenuto al ripristino del danno ed al pagamento di una somma di denaro compresa fra il doppio e il triplo del profitto derivante dalla trasgressione.

2. Il profitto si determina con riferimento all'utilità economica che il contravventore ha tratto o potrebbe trarre dalla vendita del bene tutelato dalla norma violata o dall'incremento di valore conseguito dal bene stesso, a seguito della realizzazione della condotta vietata.

3. L'ente di gestione del parco provvede ad ingungere il ripristino integrale, stabilendone le modalità ed i termini e prevenendo che in caso di inadempienza l'amministrazione potrà provvedere in sostituzione ed a spese del contravventore.

4. La sanzione pecuniaria di cui al comma 1 può essere ridotta fino ad un terzo del minimo nel caso di immediata completa ottemperanza all'obbligo di ripristino nei termini imposti.

5. In caso di inottemperanza all'obbligo di ripristino, ferma restando la facoltà dell'amministrazione di provvedere in sostituzione dell'obbligato e a sue spese, la sanzione pecuniaria è aumentata del 20 per cento entro centoventi giorni e del 100 per cento sopra tale limite.

6. Decorso invano il termine fissato, l'ente di gestione del parco procede all'esecuzione d'ufficio delle opere di ripristino e successivamente ingiunge al trasgressore il rimborso delle spese sostenute, secondo le disposizioni del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 30.

Danno senza possibilità di ripristino

1. Nel caso di violazioni che comportino danno ambientale senza possibilità di ripristino, il contravventore è tenuto al risarcimento del danno arrecato secondo quanto previsto dall'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349 e dall'articolo 30, comma 6, della legge n. 394/1991 ed al pagamento di una somma di denaro compresa fra il triplo ed il quadruplo del profitto derivante dalla trasgressione.

2. Il profitto si determina con riferimento all'utilità economica che il contravventore ha tratto o potrebbe trarre dalla vendita del bene tutelato dalla norma violata o dall'incremento di valore conseguito dal bene stesso, a seguito della realizzazione della condotta vietata.

3. L'ente di gestione del parco provvede altresì ad ingungere per quanto possibile il recupero ambientale stabilendone le modalità ed i termini, prevenendo interventi di miglioramento compensativi della compressione arrecata all'ambiente e comunicando che, in caso di inadempienza, l'amministrazione potrà provvedere in sostituzione ed a spese del contravventore.

4. In caso di inottemperanza all'obbligo di recupero ambientale, ferma restando la facoltà dell'amministrazione di provvedere in sostituzione dell'obligato e a sue spese, la sanzione pecuniaria è aumentata del 20 per cento entro centoventi giorni e del 100 per cento sopra detto termine.

5. Decorso invano il termine fissato, l'autorità competente procede all'esecuzione d'ufficio delle opere di ripristino e successivamente ingiunge al trasgressore il rimborso delle spese sostenute, secondo le disposizioni del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 31.

Danno ambientale di minima entità

1. In caso di violazioni che comportino danno ambientale di minima entità, per il quale non si ritenga opportuno l'ingiunzione di ripristino o di recupero ambientale, si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro da L. 100.000 a L. 500.000.

2. In caso di totale assenza di profitto da parte del trasgressore, la sanzione può essere ridotta fino a L. 50.000.

Art. 32.

Irrogazione delle sanzioni amministrative

1. Gli organismi di gestione dei parchi hanno competenza per la irrogazione delle sanzioni amministrative, limitatamente alle violazioni commesse nel territorio delle aree protette.

2. La Regione si sostituisce agli organismi di gestione fino alla loro costituzione.

3. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie sono devoluti agli organismi di gestione dei parchi o al comune territorialmente competente per le infrazioni commesse nei territori delle riserve.

4. Per quanto non previsto dalla presente legge in tema di sanzioni amministrative si osservano le norme della legge regionale 5 luglio 1983, n. 16.

Art. 33.

Norma transitoria per il parco del Conero

1. Fino alla revisione della legge regionale 23 aprile 1987, n. 21, istitutiva del parco del Conero, continuano ad applicarsi le disposizioni della stessa in quanto compatibili con le disposizioni della presente legge.

2. Il piano territoriale paesistico del Conero approvato ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale n. 21/1987, con deliberazione del consiglio regionale del 30 dicembre 1988, n. 153, ha valore di piano del parco di cui al precedente articolo 15.

3. Il consorzio del parco del Conero provvede alla elaborazione del regolamento del parco e del piano pluriennale economico sociale secondo le modalità di cui alla presente legge.

4. Il consorzio del parco del Conero provvede altresì alla costituzione della comunità del parco stabilendo preliminarmente la sua composizione secondo quanto previsto dall'articolo 13, comma 6, della presente legge. Gli atti relativi alla composizione e alla costituzione di detta comunità sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione.

5. Al parco del Conero si applicano altresì le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 3, 16, comma 2, e 26 della presente legge.

Art. 34.

Aree contigue

1. Per la individuazione e disciplina delle aree contigue alle aree protette da sottoporre a particolare tutela si provvederà in conformità a quanto previsto dall'articolo 32 della legge n. 394/1991.

2. In sede di revisione della legge regionale n. 21/1987 di cui al comma 1 dell'articolo 33 potrà procedersi alla individuazione di aree contigue al territorio del parco del Conero anche attraverso eventuale ripermimetrazione del parco stesso.

Art. 35.

Norma finale

1. Per quanto non previsto dalla presente legge si osservano le disposizioni di cui alla legge n. 394/1991 in quanto applicabili.

Art. 36.

Norme transitorie per l'istituzione dei parchi e delle riserve naturali regionali

1. In sede di prima applicazione della presente legge sono istituiti i parchi di Gola della Rossa, di Monte S. Bartolo e di Sasso Simone e Simoncello, come individuati dal PPAR. Viene, altresì, riconosciuta priorità alla futura costituzione dei parchi di Valleremita e Alpe della Luna.

2. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il presidente della giunta regionale convoca al sensi dell'articolo 10 le conferenze delle aree protette da istituire, presentando una proposta relativa alla perimetrazione provvisoria, all'analisi del territorio, all'individuazione degli obiettivi da perseguire in termini di tutela e sviluppo, agli organismi di gestione, alle altre problematiche organizzative, alle risorse finanziarie da destinare all'area protetta.

3. Ogni conferenza sulla base delle proposte presentate dalla Regione approva il documento di indirizzo entro e non oltre sessanta giorni dalla sua prima convocazione. Decorso inutilmente tale termine la giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, procede alla costituzione dell'organo di gestione dei parchi di cui al comma 1 prescindendo da tale documento.

4. Gli organismi di gestione dei parchi, di cui al presente articolo, provvedono all'approvazione dei rispettivi statuti entro novanta giorni dal loro insediamento.

5. Ai parchi istituiti ai sensi del presente articolo si applicano le disposizioni previste dalla presente legge.

Art. 37.

Disposizioni finanziarie

1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata per il biennio 1994/1995 la spesa di lire 400 milioni di cui lire 200 milioni per l'anno 1994 e lire 200 milioni per l'anno 1995.

2. Per l'acquisizione di terreni per l'ampliamento del demanio regionale nel parco del Conero è autorizzata per l'anno 1994 la spesa di lire 300 milioni.

3. Alla copertura delle spese autorizzate per effetto del comma 1 si provvede:

a) per l'anno 1994, mediante utilizzo, ai sensi dell'articolo 59, secondo comma, della legge regionale 30 aprile 1980, n. 25, della somma rimasta inutilizzata al 31 dicembre 1993, sul fondo globale di cui al capitolo 5100101 del bilancio 1993, di lire 200 milioni alla partita 4 dell'elenco 1;

b) per l'anno 1995, mediante impiego degli stanziamenti iscritti ai fini del bilancio pluriennale a carico del capitolo 5100101, all'uso utilizzando l'accantonamento di cui alla medesima partita 4 dell'elenco 1 per lire 200 milioni.

4. Alla copertura delle spese autorizzate per effetto del comma 2 si provvede mediante utilizzo, ai sensi dell'articolo 59, secondo comma, della legge regionale 30 aprile 1980, n. 25, della somma di lire 300 milioni rimasta inutilizzata al 31 dicembre 1993, sul fondo globale di cui al capitolo 5100201 del bilancio 1993, partita 1 dell'elenco 4.

5. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate per effetto del comma 1 sono iscritte a carico dei capitoli che la giunta regionale è autorizzata a istituire nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1994 con le seguenti denominazioni e i controindicati stanziamenti di competenza e di cassa:

a) «Spese per l'istituzione delle aree protette naturali», lire 100 milioni;

b) «Spese per il funzionamento delle aree protette naturali», lire 100 milioni;

c) «Interventi per l'acquisizione dei terreni per l'ampliamento del demanio regionale nel parco del Conero», lire 300 milioni.

Per gli anni successivi a carico dei capitoli corrispondenti.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, 28 aprile 1994

RECCHI.

(Omissis).

94R0459

LEGGE REGIONALE 28 aprile 1994, n. 16.

Norme per la salvaguardia e la valorizzazione del sistema Archeologico Regionale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Marche n. 45 del 5 maggio 1994)

IL CONSIGLIO

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO.

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze e in relazione a quanto previsto dal piano paesistico ambientale regionale, promuove la salvaguardia e il recupero del patrimonio archeologico, l'organizzazione di un sistema archeologico regionale e favorisce le iniziative di valorizzazione del predetto patrimonio, di concerto con il Ministero per i beni culturali e ambientali, mediante intese tra Stato, Regioni ed enti locali.

Art. 2.

Sistema archeologico regionale

1. Il sistema archeologico regionale è costituito da parchi e aree archeologiche.

2. Il parco archeologico è un ambito territoriale caratterizzato da evidenze di carattere archeologico, storico, monumentale e ambientale, in cui le presenze archeologiche costituiscono la peculiarità prevalente; allo stesso e annesso un museo archeologico locale in cui sono conservati i reperti rinvenuti in scavi passati o recenti. Tale ambito è sottoposto a specifica normativa d'uso e di valorizzazione ambientale, al fine di disciplinare i valori paesaggistico-territoriali in maniera unitaria, sia sotto il profilo della pianificazione territoriale, sia sotto quello della gestione. In particolare, sono individuate le zone sottoposte a tutela integrale e possono essere altresì previste zone a tutela orientata nelle quali le possibilità di intervento sono definite dal comitato tecnico di programmazione di cui all'articolo 4.

3. L'area archeologica è caratterizzata da evidenze archeologiche importanti, non necessariamente esaustive di una realtà archeologica.

Art. 3.

Piano regionale di intervento

1. Al fine di individuare e tutelare il sistema archeologico, la Regione definisce ed approva un piano quinquennale di intervento. Il piano è adottato dal consiglio regionale di intesa con il Ministero per i beni culturali e ambientali.

2. Alla predisposizione del piano partecipano, per il territorio di rispettiva competenza, i comuni e le province. In particolare:

a) i comuni provvedono preventivamente alla formulazione della proposta di perimetrazione e classificazione, di intesa con la sovrintendenza archeologica per le Marche. La proposta è corredata da una relazione progettuale tecnico-finanziaria di realizzazione e gestione dell'ambito archeologico, di determinazione delle risorse finanziarie diverse da quelle regionali di cui si prevede l'impiego e della specificazione del finanziamento richiesto alla Regione;

b) le province propongono iniziative di valorizzazione culturale e didattica del patrimonio archeologico e per gli allestimenti museali. Le province provvedono altresì a raccogliere le proposte dei comuni e delle comunità montane per la realizzazione e gestione dei parchi e delle aree archeologiche.

3. La giunta regionale predisporre, attraverso il servizio attività e beni culturali, sulla base delle proposte dei comuni, delle province e della sovrintendenza, lo schema del piano regionale e lo sottopone all'esame del comitato tecnico di programmazione di cui all'articolo 4.

4. Lo schema di piano regionale è inviato per il parere al comitato regionale per i beni culturali e ambientali.

5. La giunta regionale, acquisito il parere di cui al comma 4, trasmette lo schema di piano al consiglio regionale per l'approvazione. Il piano, dopo l'approvazione da parte del consiglio regionale, è trasmesso al Ministero per i beni culturali e ambientali per la realizzazione dell'intesa di cui al comma 1.

6. Il piano regionale prevede:

a) l'istituzione di parchi ed aree archeologiche definendone la perimetrazione;

b) le iniziative aventi specifica priorità, comprese la localizzazione degli interventi e l'individuazione dei destinatari degli stessi;

c) i contributi per opere di scavo, di restauro e di manutenzione;

d) i contributi per la realizzazione e gestione dei parchi e delle aree archeologiche, con priorità per le zone attualmente sottoposte a vincolo e per quelle indicate dai comuni ai sensi del comma 2. Tali contributi comprendono anche i finanziamenti per l'eventuale acquisizione delle aree e di beni mobili e immobili da destinare al servizio di pubblica utilità in funzione del sistema archeologico regionale;

e) i contributi, in base alle proposte delle province, per attività di valorizzazione culturale e didattica del patrimonio archeologico delle Marche e per allestimenti museali;

f) i contributi a favore dei parchi per la sorveglianza dei beni archeologici e per la prevenzione degli scavi clandestini;

g) le eventuali risorse, anche diverse da quelle regionali, che si prevede possano essere impiegate;

h) i compiti del centro regionale per i beni culturali, che concorre alla realizzazione del programma nonché alla vigilanza sull'attuazione dello stesso.

Art. 4.

Comitato tecnico di programmazione

1. Il consiglio regionale nomina un comitato tecnico di programmazione del quale fanno parte:

a) il presidente della giunta regionale o un assessore delegato, con funzioni di presidente;

- b) il direttore del centro regionale per i beni culturali;
 c) il sovrintendente archeologico per le Marche;
 d) un funzionario della sovrintendenza archeologica per le Marche designato dal sovrintendente;
 e) un funzionario della sovrintendenza ai beni storici, artistici e ambientali per le Marche designato dal sovrintendente;
 f) due esperti in materia archeologica scelti tra docenti universitari designati, con il voto limitato a uno, dal consiglio regionale;
 g) quattro esperti in materia archeologica designati dalle province, in ragione di uno per ciascuna amministrazione provinciale;
 h) un rappresentante di associazione archeologica riconosciuta a carattere nazionale operante nel territorio regionale;
 i) il dirigente del servizio regionale attività e beni culturali.

2. Il comitato è insediato con decreto del presidente della giunta regionale. Esso è validamente costituito anche con la designazione di almeno la metà più uno dei componenti.

3. Il comitato ha funzioni di proposta dei contenuti del piano, di coordinamento delle proposte degli enti locali, di concertazione con le sovrintendenze, di individuazione delle priorità di intervento.

Art. 5.

Finanziamento degli interventi

1. La giunta regionale, sulla base degli obiettivi e delle priorità stabilite dal piano regionale di cui all'articolo 3, delibera piani annuali di finanziamento degli interventi degli enti di cui al comma 2, sentita la commissione consultiva competente in materia di assetto territoriale e ambientale.

2. Sono ammessi ai finanziamenti disposti dalla presente legge, secondo le priorità individuate dal piano regionale di cui all'articolo 3:

- a) gli enti di gestione del bene archeologico, individuati nell'articolo 6;
 b) le province territorialmente competenti, per le attività di valorizzazione.

Art. 6.

Forme di gestione

1. Alla gestione dei parchi e delle aree archeologiche provvede direttamente il comune interessato, allorché il bene archeologico ricade totalmente nel territorio di sua competenza.

2. Nei casi in cui il bene archeologico ricade nel territorio di più comuni, gli stessi provvedono alla gestione associata attraverso le rispettive comunità montane, oppure mediante convenzioni, consorzi e altre forme di gestione previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, alle quali possono partecipare le comunità montane, le province e gli altri soggetti pubblici e privati.

3. Gli enti di gestione devono garantire la partecipazione delle organizzazioni dell'associazionismo culturale esistenti nel loro territorio o di organismi partecipativi di nuova costituzione.

4. Per le finalità di cui al comma 3, gli enti locali possono richiedere alla Regione il finanziamento di corsi di formazione professionale finalizzati alla preparazione di personale qualificato alla promozione di attività rivolte alla tutela, valorizzazione, conoscenza e divulgazione delle risorse culturali dei beni archeologici.

Art. 7.

Norma transitoria

1. In attesa dell'entrata in vigore del piano di cui all'articolo 3, per un periodo non superiore ad un anno, la giunta regionale, sentita la commissione consultiva competente in materia di assetto territoriale e ambientale, finanzia interventi per consentire la costituzione di singoli parchi archeologici.

2. In tale periodo possono essere istituiti solo parchi archeologici previsti dal PPAR. Tali parchi sono istituiti con atto della giunta regionale, su proposta degli enti locali interessati, sentita la competente commissione consultiva e previa intesa con il Ministero per i beni culturali e ambientali.

Art. 8.

Copertura finanziaria

1. Per il finanziamento degli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata, per l'anno 1994 la spesa di lire 500 milioni.

2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1, si provvede per l'anno 1994, ai sensi dell'articolo 59, secondo comma, della legge regionale n. 25/1980, mediante riduzione di lire 500 milioni degli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 5100202 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1993, partita 2, elenco 5.

3. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese previste dalla presente legge sono iscritte per l'anno 1994 a carico di apposito capitolo che la giunta regionale è autorizzata a istituire nello stato di previsione della spesa del bilancio dello stesso anno con la seguente denominazione e il corrispondente stanziamento di competenza e di cassa: «Contributi per il sistema archeologico regionale» L. 500.000.000.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, 28 aprile 1994

RECCHI

94R0460

LEGGE REGIONALE 9 maggio 1994, n. 17.

Rilascio del nulla osta regionale ai sensi degli articoli 26 e 27 della legge 11 giugno 1971, n. 426 e indicazioni programmatiche per la redazione dei piani comunali per il commercio.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Marche n. 47 del 16 maggio 1994)

IL CONSIGLIO

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La presente legge detta i criteri per il rilascio del nulla osta regionale per le grandi strutture di vendita ai sensi degli articoli 26 e 27 della legge 11 giugno 1971, n. 426, allo scopo di favorire l'ordinato sviluppo della distribuzione commerciale in ambito regionale, l'ammodernamento e l'efficienza delle imprese del settore e al fine di assicurare un servizio sempre più qualificato e aderente alle richieste dei consumatori, anche in funzione delle esigenze di promozione del turismo e degli altri settori produttivi.

La presente legge contiene inoltre le indicazioni programmatiche per la formazione dei piani comunali di sviluppo e di adeguamento della rete di vendita di cui all'art. 11 della stessa legge n. 426/1971.

TITOLO I
NULLA OSTA REGIONALE

Art. 2.

Richiesta del nulla osta regionale

1. Il nulla osta regionale è richiesto nelle ipotesi previste dagli articoli 26 e 27 della legge 11 giugno 1971, n. 426 e precisamente:

a) per l'apertura di esercizi di vendita al dettaglio di generi di largo e generale consumo con superficie maggiore di 400 mq nei comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti;

b) per apertura di centri commerciali e di punti di vendita che per dimensioni e collocazione geografica sono destinati a servire vaste aree di attrazione eccedenti il territorio comunale, quando la superficie di vendita è superiore ai 1.500 mq, esclusi magazzini, depositi e uffici.

2. La richiesta di nulla osta va presentata dagli interessati al comune contestualmente a quella di autorizzazione, inviandone copia per conoscenza alla giunta regionale.

3. Le domande di cui alle lettere a) e b) del comma 1 devono essere trasmesse dai sindaci alla giunta regionale entro tre mesi dalla data della relativa presentazione, unitamente alla documentazione indicata nell'allegato 1. Ai fini del nulla osta di cui al comma 1, lettera b), la valutazione del carattere ultracomunale dell'esercizio è effettuata dalla giunta regionale sulla base della superficie di vendita, della relativa collocazione geografica e delle tabelle merceologiche.

Art. 3.

Contenuto del nulla osta regionale

1. Il nulla osta regionale specifica:

a) la tipologia dell'esercizio commerciale e la relativa localizzazione;

b) la superficie di vendita suddivisa per tabelle merceologiche;

c) la superficie destinata a magazzini, deposito delle merci, uffici e aree coperte comuni;

d) i tempi per la concessione dell'autorizzazione da parte del sindaco, che non devono superare i trenta giorni dal rilascio del nulla osta da parte della giunta regionale.

2. I sindaci trasmettono alla giunta regionale copia del provvedimento di autorizzazione commerciale entro otto giorni dalla data di emissione e comunicano alla stessa le eventuali cessazioni di punti di vendita già oggetto di nulla osta, nonché gli aumenti di superfici di vendita successivi al rilascio del nulla osta medesimo.

Art. 4.

Tipologie

1. Ai fini del rilascio del nulla osta previsto dagli articoli 26 e 27 della legge n. 426/1971 gli esercizi vengono classificati secondo le tipologie indicate nell'allegato n. 2.

Art. 5.

Nulla osta concorrenti

1. Due o più richieste di nulla osta regionale relative allo stesso bacino commerciale si intendono concorrenti quando risultano trasmesse dal comune alla giunta regionale, complete di tutta la documentazione indicata nell'allegato 1, entro novante giorni dalla data della prima domanda. In presenza di richieste concorrenti la selezione tra le stesse si opera prendendo in considerazione le situazioni di cui in appresso ed il punteggio complessivo:

a) società richiedenti costituite da non meno di cinque esercenti che trasferiscono i propri esercizi operanti da almeno tre anni nello stesso bacino = punti 20;

b) soggetti, persone fisiche o giuridiche, che garantiscono l'accorpamento di non meno di cinque autorizzazioni concesse da almeno tre anni nello stesso bacino = punti 15;

c) soggetti che trasferiscono l'autorizzazione per tabella VIII o per tabelle di largo e generale consumo da un bacino diverso = punti 7;

d) soggetti che intendono localizzare l'esercizio di vendita in posizione più funzionale in relazione alle strutture varie esistenti = punti 6;

e) soggetti che dispongono di collegamenti di accesso al punto vendita e di uscita separati e posti su due diverse vie = punti 5;

f) soggetti con una superficie riservata ai parcheggi superiori di almeno il 10 per cento a quella indicata nell'allegato 6 = punti 4;

g) soggetti che già dispongono dell'area da riservare alla superficie di vendita, ai parcheggi e alle altre superfici accessorie = punti 3;

h) soggetti in grado di presentare il progetto di massima della struttura di vendita e delle strutture accessorie = punti 2.

2. Nei casi di cui ai punti a) e b) del comma 1, viene prioritariamente accolta la domanda che contenga un più elevato numero di esercizi da dismettere e, a parità di numero, la maggiore superficie globale degli stessi.

Art. 6.

Norme urbanistico-edilizie

1. Ai sensi dell'art. 13 della legge 11 giugno 1971, n. 426 nella formazione e nella revisione dei piani regolatori generali e dei programmi di fabbricazione sono dettate le norme per l'insediamento di attività commerciali e, in particolare, le quantità minime di spazi per parcheggi, così come fissati dall'art. 11 e dall'allegato n. 6 alla presente legge in funzione delle caratteristiche dei punti di vendita di cui all'art. 9.

2. Gli insediamenti commerciali di cui all'allegato 2 alla presente legge con superficie superiore a 1.500 mq possono essere realizzati solo in aree a tal fine preventivamente individuate dagli strumenti urbanistici, in cui siano già state realizzate, ovvero siano in corso di realizzazione, le opere di urbanizzazione ed i necessari collegamenti viari.

3. Per il rilascio delle concessioni o autorizzazioni edilizie relative a edifici ed impianti da destinare ad esercizi di vendita subordinati al nulla osta regionale, si applica quanto disposto dall'art. 51, comma 4, della legge regionale 5 agosto 1992, n. 34.

Art. 7.

Bacini commerciali

1. Per favorire un equilibrato sviluppo degli esercizi con superfici di vendita di oltre 400 mq il territorio regionale viene suddiviso in 14 bacini commerciali, tenuto conto delle indicazioni fornite dall'art. 30, comma 7, del decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375.

2. I bacini commerciali, con l'indicazione dei comuni ad essi appartenenti, sono elencati nell'allegato n. 3 alla presente legge.

Art. 8.

Contingente di superficie autorizzabile

1. Il nulla osta per l'apertura di nuovi esercizi di grande dettaglio e di centri commerciali, o per il trasferimento degli stessi tra bacini commerciali diversi, è concesso, sentito il parere della commissione regionale, nei limiti del contingente di superficie disponibile nell'ambito del bacino commerciale di insediamento dell'esercizio.

Art. 9.

Contingente di sviluppo

1. Per contingente di sviluppo si intende la superficie di vendita relativa a generi di largo e generale consumo disponibile per il rilascio del nulla osta regionale ai sensi degli articoli 26 e 27 della legge n. 426/1971. Il contingente di sviluppo è calcolato tenendo conto sia della superficie di vendita teoricamente disponibile per l'uscita spontanea dal mercato delle imprese, sia degli incrementi di domanda previsti ed è ripartito nei bacini commerciali di cui all'art. 7 con le modalità indicate nell'allegato n. 4 alla presente legge.

2. Almeno il 40 per cento delle superfici di vendita del contingente di sviluppo di ognuno dei bacini commerciali è comunque riservato ad esercenti che intendano trasferire o accorpare i propri esercizi al fine di realizzare una unica struttura di distribuzione o un unico centro commerciale.

3. Le superfici di cui al comma 1 sono aggiornate diminuendo il contingente iniziale in relazione all'apertura o all'ampliamento di esercizi soggetti a nulla osta regionale per la parte eccedente il raddoppio della superficie originaria oggetto di nulla osta, oppure aumentandolo in conseguenza di riduzioni o cessazioni di attività riferite ad esercizi per i quali è stato già rilasciato il nulla osta regionale.

4. La superficie di vendita riservata alle tabelle di largo e generale consumo deve essere indicata nell'apposito modello da allegare alla richiesta di nulla osta. Tale modello, di cui all'allegato n. 5, deve essere presentato dal legale rappresentante della ditta richiedente il nulla osta e vidimato dal sindaco o da un suo delegato.

5. Il nulla osta per gli esercizi con tabelle non contingentate è sempre rilasciato nel rispetto degli standards previsti all'art. 11 e delle vigenti norme urbanistiche.

Art. 10.

Superficie di vendita

1. Ai fini del progressivo aggiornamento del contingente di sviluppo la superficie di vendita degli esercizi soggetti a nulla osta regionale viene determinata secondo le seguenti modalità:

- a) l'intera superficie autorizzata per le tabelle merceologiche di largo e generale consumo I, Ia, II, VI, IX;
- b) l'intera superficie autorizzata per la tabella VIII.

Art. 11.

Standards

1. I comuni devono adeguare i propri strumenti urbanistici generali in modo che la superficie da destinare a parcheggi per ciascuna delle tipologie di vendita di cui all'allegato 2 sia conforme alle misure indicate nell'allegato 6.

2. La superficie di cui al comma 1 va rapportata all'entità della superficie globale di vendita anche se conseguente ad ampliamento dell'esercizio; l'area destinata a servizi e al carico e scarico delle merci non è ricompresa negli standards di cui al comma 1.

Art. 12.

Modifiche delle caratteristiche degli esercizi commerciali

1. L'ampliamento della superficie di vendita di un esercizio già operante in seguito a nulla osta regionale è autorizzato dal comune nel rispetto della vigente normativa urbanistica e commerciale nonché nei limiti stabiliti dal comma 3 dell'art. 9.

2. Un nuovo nulla osta regionale è richiesto nel caso in cui l'esercizio modifichi la composizione merceologica originaria mediante l'introduzione di tabelle concernenti generi di largo e generale consumo.

Art. 13.

Trasferimento di sede

1. È consentito il trasferimento di sede degli esercizi di grande dettaglio nell'ambito dello stesso comune oppure tra comuni diversi appartenenti allo stesso bacino commerciale.

2. Nei casi di trasferimento tra comuni dello stesso bacino commerciale, deve essere revocata l'autorizzazione amministrativa riferita alla sede originaria dell'esercizio e la relativa superficie di vendita non costituisce incremento di superficie disponibile.

3. I trasferimenti di sede tra comuni appartenenti a bacini commerciali diversi sono assoggettati alla medesima disciplina delle nuove aperture.

Art. 14.

Ripartizione della superficie lorda

1. Nella ripartizione della superficie lorda della struttura destinata ad esercizio commerciale, la parte destinata a magazzino, deposito merci e uffici non può essere superiore a 2,5 volte la superficie destinata alla vendita.

TITOLO II

PROGRAMMAZIONE REGIONALE

Art. 15.

Obiettivi della programmazione

1. Gli interventi previsti dalla programmazione regionale, che devono essere realizzati anche attraverso i piani comunali, sono volti a promuovere:

- a) il coordinamento tra la programmazione commerciale e i piani urbanistici, al fine di assicurare l'adeguatezza e la qualificazione del servizio commerciale, tenendo conto delle interrelazioni con gli insediamenti abitativi, produttivi e terziari, con la mobilità dei consumatori, con l'assetto dei trasporti e della rete viaria;
- b) la razionalizzazione della rete distributiva in modo tale da assicurare un livello minimo di servizi commerciali nelle zone meno privilegiate;
- c) la trasformazione e l'ammodernamento del sistema distributivo, con iniziative dirette, tra l'altro, alla creazione di centri commerciali che comprendono servizi vari, pubblici servizi ed attività per il tempo libero;
- d) l'organizzazione di iniziative tendenti ad incrementare i rapporti tra commercio e turismo, sia stimolando la capacità della rete distributiva a promuovere la domanda turistica, sia consentendole di adeguarsi rapidamente alla medesima;
- e) lo sviluppo equilibrato delle forme di commercio moderno e tradizionale nelle aree territoriali della regione;
- f) il riconoscimento del ruolo del commercio tradizionale per la qualificazione dei centri storici urbani e per il soddisfacimento della domanda della popolazione residente nelle aree montane e meno sviluppate della regione;
- g) l'aumento della produttività delle imprese e della professionalità degli operatori del settore commerciale al fine di assicurare lo sviluppo della struttura imprenditoriale in esso operante;
- h) la crescita di aree a disposizione dei consumatori per parcheggi e servizi, anche al fine di ridurre i problemi connessi al traffico sulla rete urbana ed extra-urbana.

Art. 16.

Indicazioni programmatiche

1. I comuni e le province, per quanto di rispettiva competenza, adeguano gli strumenti di programmazione ai seguenti principi:

- a) tendere alla massima articolazione possibile della rete distributiva al dettaglio, favorendo la compresenza di esercizi in sede fissa specializzati e in forma ambulante, attraverso una diversificazione delle superfici di vendita, delle tipologie di esercizi e delle forme imprenditoriali, nell'ambito del territorio comunale;
- b) tendere alla concentrazione territoriale degli esercizi con l'individuazione anche di zone commerciali integrate evitando il più possibile insediamenti isolati di singole unità di vendita e dotando tali concentrazioni di adeguati servizi con strutture di parcheggio e viarie;
- c) favorire lo sviluppo della produttività degli esercizi esistenti, agevolando gli ampliamenti delle superfici di vendita;
- d) favorire la concorrenza all'interno del settore fissando contingenti di sviluppo per le sole tabelle di largo e generale consumo;
- e) consentire nei centri storici e nelle principali aree urbane centrali, compatibilmente con la tutela dei valori architettonici e ambientali, un adeguato livello di rinnovamento, qualificazione ed integrazione funzionale delle attività commerciali, al fine di evitare una riduzione della loro capacità attrattiva dovuta alla creazione di centri commerciali periferici più comodamente accessibili;
- f) armonizzare le indicazioni del piano del commercio con quelle degli strumenti urbanistici;

g) determinare per gli esercizi nei centri storici e nei vecchi nuclei non elevate superfici minime relative alle tabelle merceologiche al fine di facilitare l'insediamento di nuovi esercizi, di favorire unità di vendita fortemente specializzate e di ridurre la quota dei costi fissi a carico delle imprese;

h) in presenza di poli commerciali non precedentemente pianificati sviluppati in corrispondenza di importanti infrastrutture e di assi viari di grande comunicazione che costituiscono fattore di congestione o degrado, prevedere, anche attraverso la predisposizione di appositi strumenti urbanistici particolarmente regolati, iniziative di riqualificazione urbanistica attraverso il potenziamento dei servizi e la riorganizzazione delle infrastrutture, regolamentando anche le diverse componenti del traffico (pedonale e veicolare) e stabilendo altresì le modalità per l'eventuale concorso finanziario da parte degli imprenditori privati.

Art. 17.

Norma transitoria

1. Le richieste di nulla osta pervenute entro la data di entrata in vigore della presente legge e non conformi alle disposizioni di questa, devono essere modificate o integrate entro sessanta giorni dalla medesima data a pena di decadenza.

La presente legge sarà pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione; è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Marche.

Ancona, 9 maggio 1994

RECCHI

(Omissis).

94R0479

LEGGE REGIONALE 11 maggio 1994, n. 18.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 5 dicembre 1983, n. 39.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Marche n. 47 del 16 maggio 1994)

IL CONSIGLIO

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'ultimo comma dell'art. 2 della legge regionale 5 dicembre 1983, n. 39 e successive modificazioni è sostituito dai seguenti commi:

«Una quota massima del 2 per cento dello stanziamento di cui al secondo comma, lettera a) è riservata alla incentivazione di aggregazioni di aziende, pubbliche e private, al fine di razionalizzare il sistema regionale del trasporto locale. Tale incentivazione potrà articolarsi su un periodo massimo di tre anni.

Entro il 30 settembre di ogni anno, la giunta regionale, sentita la competente commissione consultiva, determina criteri e modalità dell'intervento di incentivazione».

Art. 2.

1. Il quarto comma dell'art. 8 della legge regionale n. 39/1983 e successive modificazioni è soppresso.

2. Gli allegati A e B alla legge regionale n. 39/1983 sono sostituiti, rispettivamente, dagli allegati A e B alla presente legge.

3. Gli effetti di cui al presente articolo decorrono dal 1° gennaio 1993.

Art. 3.

1. Il sesto comma dell'art. 10 della legge regionale n. 39/1983 è sostituito dai seguenti commi:

«La nullità di cui al quarto comma del presente articolo non opera: a) quando la ditta concessionaria richiedente accetta, per tutta la durata della concessione, di assoggettarsi ad un ricavo presunto del 100 per cento;

b) in caso di istituzione, a carattere continuativo, di corse bis per studenti e/o per lavoratori aggiuntive al programma di esercizio vigente, la cui necessità di attivazione sia adeguatamente provata;

c) quando, per calamità naturali, ci sia necessità di percorsi alternativi che comportino un aumento superiore al 3 per cento del chilometraggio in concessione per ciascuna azienda.

Una quota, di importo non superiore allo 0,5 per cento dello stanziamento di cui al secondo comma, lettera a) dell'art. 2, è riservata al finanziamento dei maggiori oneri derivanti dalla attuazione dei servizi indicati alle lettere b) e c) del comma precedente. Nell'ipotesi di cui alla lettera c) il contributo regionale è limitato alla quota eccedente il 3 per cento dei chilometri in concessione».

Art. 4.

1. Il settimo comma dell'art. 10 della legge regionale n. 39/1983 è sostituito dal seguente comma:

«I nuovi servizi comunali o le variazioni di quelli preesistenti che prevedano un aumento chilometrico, fatti salvi quelli alternativi posti in essere a seguito di calamità naturali, non possono comportare alcun onere a carico dei fondi di cui al secondo comma dell'art. 1 della presente legge. La spesa relativa fa carico al bilancio del comune concedente».

La presente legge sarà pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione, è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, 11 maggio 1994

RECCHI

(Omissis).

94R0480

LEGGE REGIONALE 18 maggio 1994, n. 19.

Copertura di posti vacanti del ruolo organico regionale mediante concorsi riservati, per soli titoli, al personale assunto a tempo determinato ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 554/1988 per progetto finalizzato ad indagini sul rischio sismico.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Marche n. 49 del 20 maggio 1994)

IL CONSIGLIO

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Disposizioni generali

1. È riconosciuto il diritto, a domanda, di partecipare a concorsi riservati, per soli titoli, al personale che, nel limite massimo di 31 unità, sia stato assunto a tempo determinato, previa selezione pubblica per titoli ed esami ed a norma dell'articolo 7 della legge 29 dicembre 1988,

n. 554 per la redazione di progetto pilota finalizzato ad indagini sul rischio sismico, non ancora esaurito ed attivato dal 1° luglio 1990 ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 4 novembre 1988, n. 42.

2. I concorsi di cui al precedente comma sono indetti dalla giunta regionale entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e devono essere conclusi non oltre il 20 luglio 1994.

3. I bandi di concorso, non appena deliberati, sono trasmessi al ministero del tesoro ed al dipartimento della funzione pubblica, ai sensi dell'articolo 4-bis, comma 4, della legge 19 luglio 1993, n. 236.

Art. 2.

Disponibilità di organico

1. Ai fini della indizione dei concorsi per l'accesso al ruolo organico del personale regionale sono individuati n. 31 posti vacanti in organico distribuiti come segue:

a) n. 4 unità, nell'ambito della settima qualifica funzionale, figura professionale 7.6 «Istruttore direttivo in materie ecologiche»;

b) n. 4 unità, nell'ambito della sesta qualifica funzionale, figura professionale 6.1 «Istruttore amministrativo»;

c) n. 23 unità, nell'ambito della sesta qualifica funzionale, figura professionale 6.4 «Istruttore geometra».

Art. 3.

Requisiti per la partecipazione ai concorsi

1. Per la partecipazione ai concorsi per posti, qualifiche e figure professionali di cui all'articolo 2, oltre ai requisiti di cui all'articolo 1, è richiesto:

a) che il personale sia stato utilizzato per attività progettuale relativa ad indagini sul rischio sismico alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 20 maggio 1993, n. 148;

b) in alternativa a quanto previsto al precedente punto a) che il personale addetto e facente parte dello stesso progetto, sia stato in servizio a tempo determinato alla data del 31 dicembre 1992;

c) per l'accesso alla settima qualifica funzionale, figura professionale 7.6 «Istruttore direttivo in materie ecologiche», il possesso del diploma di laurea in scienze geologiche;

d) per l'accesso alla sesta qualifica funzionale, figura professionale 6.1 «Istruttore amministrativo», il possesso del diploma di scuola media superiore;

e) per l'accesso alla sesta qualifica funzionale, figura professionale 6.4 «Istruttore geometra», il possesso del diploma di geometra e/o di perito edile;

f) il possesso dei requisiti prescritti per l'accesso al pubblico impiego, prescindendo dal limite massimo di età.

Art. 4.

Effetti giuridici ed economici

1. Gli effetti giuridici ed economici dell'inquadramento decorrono dalla data di assunzione in ruolo a seguito dell'espletamento del concorso.

2. Al personale inquadrato ai sensi delle disposizioni che precedono compete il trattamento economico iniziale della qualifica di inquadramento.

Art. 5.

Norme finanziarie

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante utilizzo delle somme stanziato nello stato di previsione del bilancio per l'anno 1994 e seguenti al capitolo 1210101 relativo al trattamento economico, previdenziale ed assistenziale del personale regionale.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, 18 maggio 1994

RECCHI

94R0487

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 19 aprile 1994, n. 31.

Norme per l'agricoltura biologica.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 31 del 28 aprile 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La presente legge, al fine di contribuire alla tutela della salute dei consumatori, promuove la diffusione in agricoltura del metodo di produzione biologico e del metodo biodinamico che ne è parte; dispone, altresì, le misure di controllo sui prodotti biologici, in attuazione del Regolamento CEE 2092/91 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2.

Campo di applicazione

1. Le disposizioni della presente legge si applicano esclusivamente ai prodotti di cui all'art. 1 del Regolamento CEE n. 2092/91 e successive modificazioni ed integrazioni, nella misura in cui rechino o siano destinati a recare indicazioni concernenti il metodo di produzione biologico.

Art. 3.

Prodotto biologico

1. Sono prodotti biologici quelli ottenuti nel rispetto delle norme di produzione disposte dagli articoli 6 e 7 del Regolamento CEE n. 2092/91.

2. Gli operatori biologici che intendono avvalersi della deroga prevista dall'art. 6, par. n. 2 del Regolamento CEE n. 2092/91 devono trasmettere alla Regione, Dipartimento agricoltura e foreste e alla Associazione esercente il controllo, la relativa richiesta motivata. La Giunta regionale può negare la deroga con apposita deliberazione, sentita la Commissione regionale per le attività biologiche di cui al successivo articolo 7, entro trenta giorni dalla richiesta. La deliberazione regionale è tempestivamente comunicata alla Associazione interessata.

TITOLO II
SOGGETTI OPERATORI BIOLOGICI

Art. 4.

Operatore biologico

1. È operatore biologico, ai sensi dell'art. 4 sub. 5 del Regolamento CEE n. 2092/91, la persona fisica o giuridica che produce, prepara o importa i prodotti di cui al precedente art. 2, per la loro commercializzazione.

2. Ai fini della presente legge:

a) per produzione si intendono le operazioni volte alla produzione di prodotti agricoli nello stato in cui vengono normalmente prodotti nell'azienda agricola;

b) per preparazione si intendono le operazioni di trasformazione, di conservazione, di condizionamento e di confezionamento dei prodotti agricoli provenienti da produzioni biologiche;

c) per importazione si intendono le attività volte all'approvvigionamento di prodotti da paesi terzi in conformità all'art. 11 del Regolamento CEE n. 2092/91 e successive modifiche ed integrazioni.

3. Gli operatori biologici che producono, preparano o importano ai fini della commercializzazione i prodotti di cui al precedente art. 2, notificano, ai sensi dell'art. 8, paragrafi 1 e 2 del Regolamento CEE n. 2092/91, la dichiarazione di esercizio di tale attività all'Associazione ai cui controlli si impegnano ad assoggettarli.

4. Gli operatori biologici devono essere iscritti all'Albo regionale di cui al successivo articolo 5.

Art. 5.

Albo regionale degli operatori biologici

1. Presso il Dipartimento Agricoltura e Foreste della Giunta regionale è istituito l'Albo regionale degli operatori biologici.

2. L'Albo è diviso in quattro sezioni:

1) Nella prima sezione sono iscritti gli operatori che svolgono l'attività produttiva biologica su tutte le superfici aziendali;

2) nella seconda sezione gli operatori che svolgono l'attività produttiva biologica solo su una o più unità di produzione i cui appezzamenti e i luoghi di produzione e di magazzino siano nettamente separati da qualsiasi altra unità che non produca conformemente alle norme di produzione di cui alla presente legge;

3) nella terza sezione gli operatori preparatori di prodotti biologici;

4) nella quarta sezione gli operatori importatori di prodotti biologici.

3. Possono richiedere l'iscrizione nell'Albo alla prima e seconda sezione gli operatori produttori che adottano modalità di produzione, in conformità alla presente legge, da almeno due anni prima della semina, per le colture erbacee, e da almeno tre anni per le colture arboree e perenni diverse dai prati. La Giunta regionale è autorizzata, per motivate ragioni e per casi specifici, a ridurre o prolungare i termini di cui sopra.

4. Possono essere iscritti all'Albo, rispettivamente nella terza o quarta sezione, gli operatori che preparano o importano per la commercializzazione i prodotti di cui al precedente art. 2, nel rispetto delle disposizioni del Regolamento CEE n. 2092/91 e delle tecniche di trasformazione definite in apposito regolamento, emanato entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, dal Consiglio regionale, sentita la Commissione di cui al successivo art. 7.

5. La domanda di iscrizione nell'Albo può essere presentata in ogni tempo e deve essere accompagnata dalla certificazione, rilasciata dall'Associazione che svolge il controllo, attestante il rispetto della normativa comunitaria e regionale da parte dell'operatore nonché, per gli operatori produttori, la conclusione positiva della conversione su tutta la produzione o su alcune unità biologiche separate

6. L'iscrizione all'Albo è determinata entro sessanta giorni dalla richiesta, con deliberazione della Giunta regionale. In caso di richiesta di documentazione integrativa il termine è sospeso ed inizia a decorrere nuovamente dal giorno in cui la documentazione perviene ai competenti uffici.

7. La cancellazione e la sospensione dall'Albo è determinata dalla Giunta regionale su segnalazione dell'Associazione cui è affidato il controllo sentita la Commissione di cui al successivo articolo 7. La relativa deliberazione è comunicata all'operatore a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

8. Avverso i provvedimenti di rifiuto di iscrizione, di cancellazione o sospensione di cui al precedente comma è ammesso, da parte degli interessati, ricorso in opposizione alla Giunta regionale. Il ricorso è presentato nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione; la Giunta regionale decide sul ricorso entro sessanta giorni dal ricevimento del medesimo. In caso di accoglimento del ricorso, con lo stesso atto la Giunta regionale dispone, con decorrenza immediata, l'integrazione dell'Albo, dandone comunicazione al soggetto interessato.

Art. 6.

Riconoscimento delle Associazioni dei produttori biologici

1. Ai sensi e per gli effetti della legge regionale 29 maggio 1980, n. 77 sono riconosciute le Associazioni regionali dei produttori biologici.

2. In aggiunta a quanto previsto dalla legge regionale 29 maggio 1980, n. 77, per essere riconosciute le Associazioni devono:

a) operare sul territorio regionale;

b) avere soci il cui centro aziendale ricada nel territorio regionale;

c) essere costituite da almeno 80 aziende che utilizzano il metodo di produzione biologica con un fatturato complessivo superiore a due miliardi di lire di produzione immessa sul mercato, aggiornabili annualmente sulla base degli indici ISTAT riferiti all'anno precedente.

3. I compiti delle Associazioni sono quelli sotto a):

a) stipulare contratti interprofessionali;

b) orientare la produzione e promuovere la valorizzazione dei prodotti degli associati;

c) promuovere attività di assistenza tecnica, formazione professionale e divulgazione in funzione delle esigenze del settore.

4. In particolare gli Statuti delle Associazioni devono prevedere:

a) la definizione delle modalità di iscrizione, di recesso e di esclusione degli operatori;

b) l'impegno a tenere e a far consultare agli interessati l'elenco aggiornato degli operatori contenente i nomi e i relativi indirizzi;

c) l'impegno ad esercitare la vigilanza nei confronti delle aziende associate;

d) l'impegno ad eseguire i controlli di cui al successivo art. 8 anche con la partecipazione di rappresentanti dei consumatori;

e) le modalità di applicazione della sospensione o della esclusione del socio dalla associazione nel caso in cui si accertino irregolarità.

5. Le Associazioni devono espressamente assumere:

a) l'impegno a comunicare le informazioni e i dati acquisiti esclusivamente all'operatore biologico ed alla Regione;

b) l'impegno a consentire alla Regione, a fini d'ispezione, il libero accesso ai loro uffici ed impianti;

c) l'impegno a trasmettere alla Regione, entro il 31 dicembre di ogni anno, l'elenco degli operatori controllati, con una breve relazione;

d) l'impegno ad eseguire, ai sensi dell'art. 8, comma 7, lettera b) i controlli in sostituzione di associazioni sospese o revocate.

6) Il responsabile dell'Associazione non deve:

a) avere riportato condanne definitive per delitti non colposi per i quali la legge commina la pena della reclusione non inferiore del minimo a due anni o nel massimo a cinque anni, ovvero per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 640 e 640-bis del Codice Penale, ovvero condanne che imporrino l'interdizione dai pubblici uffici per la durata superiore a tre anni;

b) essere sottoposto ad una delle misure di prevenzione personale ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come modificati dagli articoli 4 e 5 della legge 3 agosto 1988, n. 327, o essere soggetto alle disposizioni dell'art. 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;

c) essere stato dichiarato fallito né deve avere in corso procedure concorsuali.

7. Il requisito dell'idoneità morale di cui al precedente comma è comprovata a mezzo:

a) del casellario giudiziario, di data non anteriore a tre mesi;

b) dalla certificazione prevista dall'art. 10-sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575, introdotto dall'art. 7 della legge 19 marzo 1990, n. 55, come da ultimo sostituito dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;

c) dal certificato della Cancelleria del competente Tribunale dal quale risulti che il richiedente non è assoggettato ad alcuna delle procedure concorsuali di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 di data non anteriore a tre mesi.

8. Il requisito dell'idoneità morale si intende soddisfatto quando per le condanne penali o per la dichiarazione di fallimento sia intervenuta la riabilitazione a norma delle vigenti disposizioni di legge.

9. Al fine di ottenere il riconoscimento le Associazioni devono presentare domanda alla Giunta regionale allegando copia dell'atto costitutivo e dello Statuto, nonché ogni altro documento atto a dimostrare il possesso dei requisiti previsti dalla legge.

10. Il riconoscimento è concesso, ovvero negato, dal Consiglio regionale, sentita la Commissione regionale per le attività biologiche, secondo le modalità e con i tempi previsti dalla legge regionale 29 maggio 1980, n. 77. In caso di richiesta di documentazione integrativa il termine di novanta giorni di cui all'art. 3, quinto comma della legge regionale sopra citata è sospeso ed inizia a decorrere nuovamente dal giorno in cui la documentazione perviene ai competenti uffici.

Art. 7.

Commissione regionale per le attività biologiche in agricoltura

1. È istituita presso la Giunta regionale la Commissione regionale per le attività biologiche in agricoltura con i seguenti compiti:

a) favorire lo sviluppo dell'agricoltura biologica;

b) esprimere parere in ordine al riconoscimento delle Associazioni e sulle sanzioni a carico delle stesse e degli operatori;

c) proporre alla Giunta regionale metodologie di controllo nei confronti delle Associazioni;

d) esprimere parere in relazione alle richieste di deroghe;

2. La commissione è composta:

a) dai tre coordinatori dei Dipartimenti Agricoltura e foreste, Attività produttive, industria, Commercio e Dipartimento Sicurezza sociale della Regione o loro delegati;

b) da tre esperti designati d'incarico dalle Associazioni dei produttori biologici operanti sul territorio regionale;

c) da un rappresentante designato dalle Associazioni dei consumatori;

d) da un funzionario tecnico dell'A.R.S.I.A.;

e) da tre rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative.

3. La Commissione resta in carica per cinque anni; è presieduta dal Coordinatore del Dipartimento agricoltura e foreste.

4. La Commissione è validamente insediata con la presenza di almeno n. 5 membri.

5. La Commissione, per lo svolgimento delle proprie funzioni tecniche, si avvale dell'ARSA; le funzioni di segreteria sono svolte dal Dipartimento agricoltura e foreste.

TITOLO III

CONTROLLI ED OBBLIGHI

Art. 8.

Controlli sulle attività

1. Le Associazioni dei produttori biologici di cui all'art. 6, esercitano il controllo sul rispetto delle disposizioni del Reg. CEE 2092/91 e successive modificazioni ed integrazioni e della presente legge, nei confronti dei produttori associati.

2. Sono, altresì, soggetti al controllo di cui al primo comma, anche gli operatori iscritti alla terza e alla quarta sezione dell'Albo regionale.

3. Ai fini dell'attività di controllo, le Associazioni devono:

a) dimostrare di avere almeno tre anni di esperienza di controllo regionale o extra-regionale;

b) proporre un piano tipo di controllo contenente la descrizione particolareggiata delle misure di controllo e delle misure precauzionali che l'Associazione si impegna ad imporre ai propri associati ed agli operatori controllati;

c) indicare le risorse di personale qualificato e le attrezzature di carattere tecnico finalizzate all'attività di controllo;

d) impegnarsi ad effettuare, per ogni produttore associato, due controlli in loco, completi, l'anno; per gli operatori iscritti alla terza e quarta sezione dell'Albo, almeno tre controlli in loco, completi, l'anno;

e) prevedere la definizione degli oneri finanziari connessi all'esercizio del controllo, compresi quelli relativi alla stampa delle fascette ed il corrispettivo dovuto dagli operatori per i servizi prestati;

f) prevedere forme di partecipazione di rappresentanti delle associazioni dei consumatori nell'esercizio dei controlli.

4. Qualora, nel corso di uno dei controlli, si sospetti l'utilizzazione di un prodotto non autorizzato e, comunque, almeno sul 10 per cento delle aziende controllate, l'Associazione provvede a prelevare e trasmettere campioni di prodotti ai laboratori chimici dei Servizi multinazionali di prevenzione delle U.U.S.S.LL. oppure in laboratori riconosciuti idonei dalla Giunta regionale previo parere della Commissione di cui all'art. 7, anche su richiesta delle Associazioni stesse.

5. I campioni per la analisi dei terreni e dei substrati vengono inviati al laboratorio di analisi chimico-fisica dei terreni dell'ARSA ed ai laboratori convenzionati con l'ARSA.

6. La Regione effettua annualmente attraverso l'ARSA controlli a campione su una percentuale di operatori non inferiore al 10% degli operatori iscritti all'Albo. Le analisi sui prodotti sono effettuate dai laboratori chimici del Servizio multinazionale di prevenzione dell'USL Area Pistoiese. I costi relativi sono a carico della Regione.

7. Nel caso in cui i controlli di cui al comma precedente diano risultati in contrasto con le disposizioni della presente legge, la Giunta regionale, sentita la Commissione di cui all'art. 7 della presente legge può:

a) nel caso che il risultato sia imputabile esclusivamente all'operatore, disporre la sua sospensione o la cancellazione dall'Albo regionale, con effetto immediato della non etichettabilità della sua produzione e la revoca dei benefici previsti dalla legislazione vigente;

b) nel caso che il risultato sia addebitabile anche a controlli inadeguati o omissi dall'Associazione titolare del controllo, fermo restando quanto previsto nella precedente lettera a), disporre anche la

sospensione dell'Associazione medesima per un periodo non superiore a sei mesi o, nei casi più gravi, proporre al Consiglio regionale la revoca del riconoscimento. Durante il periodo di sospensione o in caso di revoca le attività sono svolte da altra Associazione individuata nello stesso provvedimento di sospensione o di revoca. Entro trenta giorni gli operatori interessati possono optare per una diversa Associazione dandone motivata comunicazione.

8. Le Associazioni dei produttori biologici inviano annualmente alla Regione una relazione sull'attività svolta dichiarando le specie e le quantità di produzioni controllate e rappresentate.

9. In regime di reciprocità, per comprovate esigenze, ed in assenza di difformità in relazione alle modalità del controllo, la Giunta regionale può autorizzare gli operatori biologici iscritti all'Albo di cui all'articolo 5 della presente legge ad essere controllati da un organismo di controllo riconosciuto da altra Regione.

10. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, con apposito regolamento provvederà ad emanare direttive tecniche sulle procedure e modalità dei controlli.

11. Le Associazioni dei produttori biologici ricevono le notifiche di cui al precedente art. 4, terzo comma ed assistono gli operatori nella predisposizione della documentazione necessaria per ottenere l'iscrizione all'Albo regionale.

Art. 9.

Obblighi degli operatori

1. Gli operatori biologici, ai fini del controllo previsto dalla presente legge devono:

a) conservare la documentazione atta a identificare le caratteristiche e l'origine delle materie prime acquistate e l'eventuale cessione nonché la documentazione atta a identificare i destinatari e le caratteristiche delle produzioni cedute;

b) tenere aggiornato il registro di carico e scarico delle fascette ricevute dalle Associazioni riconosciute;

c) dimostrare all'Associazione indicata per i controlli la conformità alle norme della presente legge dei prodotti agricoli trasformati e non trasformati di produzione extraregionale eventualmente reimpiegati.

TITOLO IV

ETICHETTATURA

Art. 10.

Rilascio etichette e fascette di controllo

1. Le Associazioni degli operatori biologici riconosciute provvedono al rilascio agli operatori controllati positivamente, di fascette numerate per la qualificazione dei prodotti biologici, recanti le seguenti indicazioni:

a) denominazione dell'Associazione rilasciante responsabile del controllo;

b) la dizione - «Agricoltura biologica - Regime di controllo CEE Regione Toscana».

2. Nel caso previsto dall'art. 8, settimo comma, l'Associazione provvede al ritiro delle fascette eventualmente già rilasciate all'operatore.

Art. 11.

Aiuti alla produzione biologica

1. Nei confronti dei produttori biologici si applicano i benefici previsti dagli specifici regolamenti comunitari.

2. Le Aziende che utilizzano il metodo di produzione biologica e le aziende di preparazione di prodotti biologici accedono alle agevolazioni previste dalle leggi regionali vigenti di sostegno alle attività agro-industriali, secondo i criteri individuati nei programmi regionali.

Art. 12.

Finanziamento per le attività di sostegno, ricerca, formazione

1. La Regione, con le modalità e secondo le procedure previste dalla normativa regionale vigente in materia, finanzia le attività dimostrative, di ricerca, di formazione e assistenza tecnica che riguardano tecniche di produzione e preparazione di prodotti biologici.

TITOLO V

NORME FINANZIARIE E FINALI

Art. 13.

Finanziamento dei controlli

1. Alla copertura della spesa necessaria per l'effettuazione dei controlli di cui all'art. 8, comma 6, si provvede, per il 1994, con lo stanziamento iscritto al cap. 13133 del bilancio di previsione che viene istituito con la variazione di cui al comma successivo.

2. Al bilancio di previsione per l'anno 1994 è apportata per analogo importo la seguente variazione agli stati di previsione della competenza e della cassa della parte «spesa»:

(*Omissis*).

3. Agli oneri di spesa per gli esercizi successivi all'anno 1994 si provvede con le relative leggi di bilancio.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, 19 aprile 1994

CHITI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio Regionale il 15 marzo 1994 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 15 aprile 1994.

94R0418

LEGGE REGIONALE 19 aprile 1994, n. 32.

Modifiche alla legge regionale 11 agosto 1993, n. 54 concernente «Istituzione dell'Albo Regionale degli enti ausiliari che gestiscono sedi operative per la riabilitazione e il reinserimento dei soggetti tossicodipendenti: criteri e procedure per l'iscrizione».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 31 del 28 aprile 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 18 della legge regionale 11 agosto 1993, n. 54 è così sostituito:

«Art. 18.

Norma transitoria

1. Per quindici mesi dall'entrata in vigore della presente legge è prorogata l'efficacia dell'albo regionale provvisorio degli Enti ausiliari. L'iscrizione al predetto albo comporta gli effetti previsti dalle legge 26 giugno 1990, n. 162 «Aggiornamento, modifiche ed integrazioni della legge 22 dicembre 1975 n. 685, recante la disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza».

2. Entro dieci mesi dall'entrata in vigore della presente legge gli Enti iscritti all'albo di cui al presente comma 1 fanno domanda al Presidente della Giunta Regionale per essere iscritti nell'albo di cui all'art. 1. A tal fine devono presentare autocertificazione dalla quale risulti che l'atto costitutivo o lo statuto nonché i dati ed i documenti di cui all'art. 11, commi 3 e 4, non hanno subito variazioni o dalla quale risultino le variazioni intervenute.

3. Nel caso in cui siano intervenute variazioni relative ai dati di cui all'art. 11 commi 3 e 4, lettera a), copia della domanda e della autocertificazione di cui al comma 2, è inviata all'Unità Sanitaria Locale in cui l'Ente ha la propria sede operativa. In caso di più sedi la domanda è inviata a ciascuna Unità Sanitaria Locale in cui le sedi stesse sono ubicate. L'Unità Sanitaria Locale entro trenta giorni dal ricevimento della domanda esprime il parere di cui all'art. 12, comma 4.

4. Il Presidente della Giunta Regionale, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, acquisito il parere di cui al comma 3, se necessario ai sensi di quanto ivi disposto, ed accertato il permanere dei requisiti in base ai quali era stata disposta l'iscrizione all'albo provvisorio, iscrive l'Ente all'albo regionale di cui all'art. 1. Nel caso in cui siano venuti meno i requisiti suddetti, entro lo stesso termine, pronuncia decreto motivato di diniego.

5. Contro il provvedimento di diniego dell'iscrizione nel registro è ammesso ricorso agli organi giurisdizionali secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti.

6. Gli Enti ausiliari che non abbiano provveduto nel termine di cui al comma 2, alla presentazione della domanda e all'invio della documentazione nello stesso indicata, sono cancellati dall'Albo provvisorio. Se intendono essere iscritti all'Albo di cui all'art. 1, gli Enti devono presentare domanda secondo quanto previsto dall'art. 11.

Art. 2.

L'art. 19 della legge regionale 11 agosto 1993, n. 54 è così sostituito:

«Art. 19. Norme finali»

1. Ai fini del convenzionamento con le Unità Sanitarie Locali — sulla base dello schema tipo di convenzione approvato con decreto del Ministero della Sanità in data 19 febbraio 1993, emanato ai sensi dell'art. 117, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 — il Consiglio regionale, entro il 30 giugno 1994, in attesa della determinazione della retta giornaliera sulla base dell'accordo nazionale di cui all'art. 10 del decreto ministeriale citato, stabilisce in via transitoria l'ammontare delle stesse rette.

2. Il Consiglio Regionale entro sessanta giorni dalla stipula dell'accordo predetto ridetermina l'entità delle rette, in relazione a quanto dallo stesso accordo stabilito. Fatto salvo l'adeguamento automatico annuale di cui all'art. 10 del decreto ministeriale, 19 febbraio 1993, il Consiglio rivede l'entità delle rette, con cadenza triennale, a seguito della rideterminazione mediante l'accordo nazionale.

3. Le rette di cui al precedente comma, fermo restando il rispetto dei requisiti di cui ai precedenti articoli 5 e 6, devono essere determinate tenuto conto del programma svolto dall'Ente ausiliario e del personale impiegato.

4. Le convenzioni in atto tra Unità Sanitarie Locali ed Enti ausiliari decadono a far data dal 31 dicembre 1994.

5. Gli Enti di cui all'art. 1 possono richiedere iscrizione al Registro regionale istituito ai sensi della legge regionale 26 aprile 1993 n. 28 concernente «Norme relative ai rapporti dell'organizzazione di volontariato con la Regione, gli Enti Locali e gli altri Enti pubblici. Istituzione del Registro Regionale dell'Organizzazione di volontariato», purché in possesso dei requisiti previsti dalla predetta legge».

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, 19 aprile 1994

CHITI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio Regionale il 15 marzo 1994 ed è stata visitata dal Commissario del Governo il 15 aprile 1994.

94R0419

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 9 aprile 1994, n. 13.

Piano territoriale di coordinamento del parco naturale Campo dei Fiori.

(Pubblicata nel 2° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 15 del 14 aprile 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Approvazione del piano territoriale di coordinamento del parco Campo dei Fiori

1. Ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 19 marzo 1984, n. 17 «Istituzione del parco Campo dei Fiori», dell'art. 17 della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 «Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale», dell'art. 5 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57 «Esercizio delle funzioni regionali in materia di protezione delle bellezze naturali e subdelega ai comuni» e dell'art. 1-bis del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1985, n. 431 «Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale», è approvato il piano territoriale di coordinamento del parco Campo dei Fiori, costituito dai seguenti elaborati:

a) tavole di piano:

tav. 1: inquadramento territoriale e sistema viario, in scala 1:100.000;

tav. 2: zonizzazione, in scala 1:10.000;

b) norme tecniche di attuazione.

Art. 2.

Clausola d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello statuto della regione Lombardia ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda.

Milano, 9 aprile 1994

GHILARDOTTI

(Approvata nella seduta del 9 marzo 1994 a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla regione e visitata dal commissario del governo con nota del 31 marzo 1994, prot. 22502/624).

(Omissis).

94R0490

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Provincia di Trento

LEGGE PROVINCIALE 23 agosto 1993, n. 19.

Modificazioni alla legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19 in materia di interventi di politica del lavoro.*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 40 del 31 agosto 1993)*

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

MODIFICAZIONI ALLA LEGGE PROVINCIALE 16 GIUGNO 1983, N. 19 CONCERNENTE «ORGANIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI POLITICA DEL LAVORO».

Art. 1.

1. Il primo comma dell'art. 6 della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19, modificato dall'art. 7 della legge provinciale 5 settembre 1988, n. 31 e dall'art. 11 della legge provinciale 12 marzo 1990, n. 11, è sostituito dal seguente:

«La commissione provinciale per l'impiego, l'assistenza, l'orientamento dei lavoratori nell'avviamento al lavoro e per il controllo sul collocamento è composta:

a) dall'assessore provinciale al quale è affidata la materia del lavoro, con funzioni di presidente;

b) dai dirigenti dei servizi industria, lavoro, addestramento e formazione professionale;

c) dal direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

d) da sei rappresentanti degli imprenditori di cui due del settore industriale, uno del settore agricolo, uno del settore artigianato, uno del settore terziario, designati dalle organizzazioni sindacali e professionali provinciali di categoria maggiormente rappresentative, ed uno della cooperazione, designato dall'organizzazione provinciale maggiormente rappresentativa del settore;

e) da sei rappresentanti dei lavoratori designati, due per ciascuna, dalle organizzazioni sindacali provinciali maggiormente rappresentative che organizzano lavoratori destinatari degli interventi della commissione provinciale per l'impiego;

f) dal consigliere di parità di cui all'art. 6 della legge provinciale 5 settembre 1988, n. 31».

Art. 2.

1. L'art. 20 della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19, modificato dall'art. 7 della legge provinciale 5 settembre 1988, n. 31, è sostituito dal seguente:

«Art. 20.

Commissione locale per l'impiego

1. La commissione locale per l'impiego, l'assistenza e l'orientamento dei lavoratori nell'avviamento al lavoro e per il controllo sul collocamento è composta da:

a) un rappresentante del comprensorio, con funzioni di presidente, designato dalla giunta comprensoriale;

b) il dirigente della sezione circoscrizionale per l'impiego del comprensorio;

c) cinque rappresentanti degli imprenditori di cui uno del settore industriale, uno del settore agricolo, uno del settore terziario, uno del settore artigianato designati dalle organizzazioni sindacali professionali provinciali maggiormente rappresentative, ed uno della cooperazione designato dall'organizzazione provinciale maggiormente rappresentativa del settore;

d) cinque rappresentanti dei lavoratori designati congiuntamente dalle organizzazioni sindacali provinciali maggiormente rappresentative che organizzano lavoratori destinatari degli interventi della commissione provinciale per l'impiego;

e) il consigliere di parità di cui all'art. 6 della legge provinciale 5 settembre 1988, n. 31.

2. La commissione è nominata con deliberazione della giunta provinciale e dura in carica per la durata della legislatura.

3. Per la costituzione ed il funzionamento della commissione si applicano le disposizioni di cui all'art. 6.

4. Quando la commissione esercita le funzioni di cui all'art. 21, il dirigente delle sezioni circoscrizionali partecipa senza diritto di voto.

5. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un dipendente del comprensorio designato dal presidente del comprensorio stesso. Il servizio di segreteria delle commissioni è assicurato dagli uffici del comprensorio.

6. Ai componenti della commissione i compensi corrispondono i compensi stabiliti dalla legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4 e successive modificazioni ed integrazioni a valere sulle assegnazioni previste dall'art. 42 della legge provinciale 20 luglio 1981, n. 10».

Art. 3.

1. Il quarto comma dell'art. 22 della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19 è sostituito dal seguente:

«Per l'esercizio delle funzioni previste dal presente articolo e dall'art. 23, la commissione provinciale costituisce al suo interno un comitato composto da:

a) tre rappresentanti degli imprenditori;

b) tre rappresentanti dei lavoratori;

c) il dirigente del servizio lavoro, con funzioni di presidente;

d) il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione limitatamente alle attività che non comportino esercizio del controllo di legittimità di cui al primo comma.»

2. Dopo il quarto comma dell'art. 22 della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19 è aggiunto il seguente nuovo comma:

«Il comitato di cui al quarto comma svolge altresì le funzioni in materia di collocamento obbligatorio previste dall'art. 18. In questo caso il comitato è integrato, con partecipazione a titolo effettivo e con diritto di voto, dai rappresentanti designati, uno per ciascuna, dalle associazioni, enti e opere a carattere nazionale delle categorie beneficiarie del collocamento obbligatorio operanti in provincia di cui al secondo comma dell'art. 15 della legge 2 aprile 1968, n. 482, ai quali spettano i compensi previsti per i componenti della commissione provinciale. Le decisioni del comitato adottate nella materia di cui al presente comma sono vincolanti per la commissione provinciale per l'impiego.»

Capo II

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 4.

1. Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dall'applicazione del quinto comma dell'art. 22 della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19, aggiunto con l'art. 3, comma 2, della presente legge, si fa fronte con i minori oneri derivanti dall'applicazione del primo comma dell'art. 6 della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19, come sostituito con l'art. 1 della presente legge.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, 23 agosto 1993

Il presidente della giunta provinciale:

BAZZANELLA

v. Il commissario del governo per la provincia di Trento:

SOTTILE

94R0421

LEGGE PROVINCIALE 23 agosto 1993, n. 20.

Nuovo ordinamento della professione di guida alpina e di maestro di sci nella provincia di Trento e modifiche alla legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 concernente «Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 40 del 31 agosto 1993)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto della legge

1. L'ordinamento della professione di guida alpina e di maestro di sci, nonché le scuole di alpinismo e di sci-alpinismo e le scuole di sci nella provincia di Trento sono disciplinati dalla presente legge.

2. Restano ferme le seguenti disposizioni della legge 2 gennaio 1989, n. 6 «Ordinamento della professione di guida alpina»: art. 4, commi 2 e 3; art. 10; art. 11, comma 3; art. 15; art. 16; art. 17; art. 18, comma 1; art. 20, commi 2, 3 e 4; art. 21; art. 22; art. 23.

3. Restano altresì ferme le disposizioni di cui agli articoli 8, 15, 16, 17, 18, 19 e 21 della legge 8 marzo 1991, n. 81 «Legge quadro per la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina».

TITOLO I

GUIDE ALPINE

Capo I

ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE

Art. 2.

Oggetto della professione di guida alpina

1. È guida alpina chi svolge professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, le seguenti attività:

- accompagnamento di persone in ascensioni sia su roccia che su ghiaccio o in escursioni in montagna anche di interesse naturalistico;
- accompagnamento di persone in ascensioni sci-alpinistiche o in escursioni sciistiche;
- insegnamento delle tecniche alpinistiche e sci-alpinistiche con esclusione delle tecniche sciistiche su piste di discesa e di fondo.

2. Lo svolgimento a titolo professionale delle attività di cui al comma 1, su qualsiasi terreno e senza limiti di difficoltà e, per le escursioni sciistiche, fuori dalle stazioni sciistiche attrezzate o dalle piste di discesa o di fondo e comunque laddove possa essere necessario l'uso di tecniche e di attrezzature alpinistiche, è riservato alle guide alpine abilitate all'esercizio professionale e iscritte all'albo professionale delle guide alpine istituito dall'art. 4, salvo quanto disposto dall'art. 3.

3. Le guide alpine possono, altresì, accompagnare persone nelle visite a parchi naturali o a zone di tutela ambientale nonché ad altre zone di particolare pregio naturalistico e fornire notizie e informazioni di interesse naturalistico, paesaggistico e ambientale.

Art. 3.

Gradi della professione

1. La professione di guida alpina si articola in due gradi:

- aspirante guida;
- guida alpina-maestro di alpinismo.

2. L'aspirante guida può svolgere le attività di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) e b) con esclusione delle ascensioni di maggiore impegno, i cui limiti saranno determinati con deliberazione della giunta provinciale, d'intesa con il collegio provinciale delle guide alpine di cui all'art. 17. Questo divieto non sussiste se l'aspirante guida faccia parte di comitive condotte da una guida alpina-maestro di alpinismo.

3. L'aspirante guida può esercitare l'insegnamento delle tecniche di cui alla lettera c), comma 1 dell'art. 2 solo nell'ambito di una scuola di alpinismo e di sci-alpinismo.

Art. 4.

Albo professionale delle guide alpine

1. L'esercizio stabile della professione di guida alpina, nei due gradi di aspirante guida e guida alpina-maestro di alpinismo, è subordinato all'iscrizione nel relativo albo professionale provinciale tenuto, sotto la vigilanza della provincia, dal collegio provinciale delle guide alpine di cui all'art. 17.

2. Il collegio provinciale delle guide alpine rilascia agli iscritti la tessera e il distintivo.

3. L'esercizio della professione da parte di guide alpine-maestri di alpinismo e aspiranti guida o figure professionali corrispondenti provenienti dall'estero con i loro clienti, in possesso di abilitazione all'esercizio della professione secondo l'ordinamento del paese di provenienza, purché non svolto in modo stabile nel territorio della provincia di Trento, non è subordinato all'iscrizione all'albo.

4. Si considera esercizio stabile della professione l'attività svolta dalla guida alpina che abbia un recapito, anche stagionale, nel territorio della provincia di Trento, ovvero che in essa offra le proprie prestazioni ai clienti.

Art. 5.

Doveri delle guide alpine

1. È fatto obbligo alle guide alpine-maestri di alpinismo e agli aspiranti guida, che esercitino anche solo saltuariamente la professione nella provincia di Trento, di recare con sé, durante lo svolgimento dell'attività professionale, la tessera di iscrizione all'albo o il titolo abilitante richiesto dallo Stato estero di appartenenza e di esibirlo su richiesta delle autorità competenti o del personale incaricato della vigilanza ai sensi dell'art. 51.

2. Le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida sono tenuti, in caso di infortuni in montagna o comunque di pericolo per alpinisti, escursionisti o sciatori, a prestare la loro opera individualmente o nell'ambito delle operazioni di soccorso, compatibilmente con il dovere di mantenere le condizioni di massima sicurezza per i loro clienti.

Art. 6.

Requisiti per l'iscrizione all'albo

1. Per l'iscrizione all'albo delle guide alpine-maestri di alpinismo o degli aspiranti guida occorre il possesso dei seguenti requisiti:

- abilitazione prevista dall'art. 8 o licenza per l'esercizio della professione di guida alpina rilasciata ai sensi dell'art. 2 della legge provinciale 22 luglio 1980, n. 22;
- cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente alla Comunità economica europea;
- età minima di 21 anni per le guide alpine-maestri di alpinismo e di 18 anni per gli aspiranti guida;
- idoneità psico-fisica attestata da apposito certificato rilasciato dall'unità sanitaria locale del comune di residenza;
- diploma di scuola dell'obbligo;
- non aver riportato condanne penali che comportino l'interdizione, anche temporanea, dall'esercizio della professione, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;
- residenza, domicilio o stabile dimora in un comune della provincia.

2. L'iscrizione all'albo professionale delle guide alpine-maestri di alpinismo e degli aspiranti guida ha efficacia per quattro anni ed è rinnovata previo accertamento dell'idoneità psico-fisica, ai sensi della lettera d) del comma 1, e a seguito di frequenza degli appositi corsi di aggiornamento professionale di cui all'art. 15.

3. L'iscrizione all'albo delle guide alpine-maestri di alpinismo comporta la decadenza dell'iscrizione all'albo degli aspiranti guida.

Art. 7.

Trasferimento ed aggregazione temporanea

1. È ammesso il trasferimento, a domanda, della guida alpina-maestro di alpinismo e dell'aspirante guida, iscritta nell'albo di un'altra regione o della provincia autonoma di Bolzano, al corrispondente albo professionale della provincia di Trento.

2. Il trasferimento è disposto dal collegio provinciale, a condizione che l'interessato abbia la propria residenza o il proprio domicilio o la stabile dimora in un comune della provincia di Trento.

3. La guida alpina-maestro di alpinismo iscritta in albi di altre regioni o della provincia autonoma di Bolzano, che intenda svolgere per periodi determinati della durata massima di sei mesi l'attività di insegnamento in scuole di alpinismo e di sci-alpinismo aventi sede nella provincia di Trento, deve chiedere l'aggregazione temporanea all'albo provinciale, conservando l'iscrizione all'albo della regione o provincia di appartenenza.

4. La guida alpina-maestro di alpinismo iscritta all'albo provinciale, che svolga temporaneamente l'attività di insegnamento in scuole di alpinismo in altre regioni o nella provincia autonoma di Bolzano, conserva l'iscrizione nell'albo della provincia di Trento.

5. L'aggregazione è disposta dal collegio provinciale delle guide alpine.

6. Fino a quando non siano istituiti i relativi albi professionali, le guide alpine provenienti da altre regioni o dalla provincia autonoma di Bolzano che intendano esercitare stabilmente la professione nella provincia di Trento possono richiedere l'iscrizione all'albo professionale della provincia di Trento attestando il possesso dei requisiti richiesti dall'art. 6.

Art. 8.

Abilitazione all'esercizio della professione

1. L'abilitazione all'esercizio della professione come guida alpina-maestro di alpinismo o come aspirante guida si consegue mediante la frequenza degli appositi corsi teorico-pratici e il superamento dei relativi esami. Il diploma di abilitazione all'esercizio della professione è rilasciato dal presidente della giunta provinciale.

2. L'aspirante guida deve conseguire il grado di guida alpina-maestro di alpinismo entro il decimo anno successivo a quello in cui ha ottenuto l'abilitazione all'esercizio della professione come aspirante guida. Il mancato conseguimento comporta la decadenza dell'iscrizione all'albo professionale.

3. Ai corsi per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione di guida alpina-maestro di alpinismo sono ammessi coloro che abbiano conseguito da almeno tre anni la qualifica di aspirante guida.

4. In deroga a quanto previsto dal comma 2, gli aspiranti guida, iscritti nell'albo professionale, che abbiano compiuto i 40 anni alla data di entrata in vigore della presente legge, mantengono l'iscrizione anche se non conseguono il grado di guida alpina-maestro di alpinismo.

Art. 9.

Prova attitudinale per l'ammissione ai corsi

1. L'ammissione ai corsi per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione di aspirante guida alpina è subordinata al superamento di una prova attitudinale da sostenere davanti alla sottocommissione di cui all'art. 14, alla quale sono ammessi coloro che dichiarino di essere in possesso dei requisiti previsti dalle lettere b), c), e), f) del comma 1 dell'art. 6, siano in possesso di certificato medico attestante l'idoneità psico-fisica e dichiarino per iscritto di avere svolto un'attività alpinistica non inferiore a quella stabilita dalla giunta provinciale con la deliberazione di cui al comma 2 dell'art. 12.

2. Qualora il candidato non superi tutti gli esami per l'ottenimento dell'abilitazione all'esercizio della professione di aspirante guida alpina entro cinque anni dalla data in cui è stata superata la prova attitudinale, l'ammissione ad un successivo ciclo di corsi ed esami è subordinata al superamento di una nuova prova attitudinale. Il candidato ri ammessosi ai corsi deve sostenere nuovamente tutti gli esami.

Art. 10.

Organizzazione dei corsi e degli esami

1. La giunta provinciale organizza almeno ogni due anni la prova attitudinale, i corsi e gli esami per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione di guida alpina-maestro di alpinismo e di aspirante guida, nonché i corsi di aggiornamento.

2. La giunta provinciale affida al collegio provinciale delle guide alpine l'attuazione dei corsi per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione e dei corsi di aggiornamento. A tal fine viene stipulata apposita convenzione nella quale devono, tra l'altro, essere previste:

a) le modalità per la scelta delle località in cui saranno effettuati i corsi e gli esami;

b) le qualifiche degli istruttori e degli insegnanti e la relativa remunerazione;

c) i massimali delle assicurazioni contro i rischi di responsabilità civile e di infortunio per istruttori, insegnanti e allievi.

3. Prima dell'inizio di ciascun corso, il collegio provinciale delle guide alpine comunica alla giunta provinciale il nominativo del direttore del corso per la relativa nomina.

4. La giunta provinciale, sentito il parere della commissione esaminatrice di cui all'art. 13, stabilisce:

a) le modalità di ammissione ai corsi, i termini di presentazione delle relative domande, gli obblighi di frequenza e di comportamento per i partecipanti ai corsi, nonché le modalità di applicazione dei provvedimenti di ammonizione e di espulsione che possono essere adottati dal direttore dei corsi per il mancato rispetto di tali obblighi;

b) le condizioni per il riconoscimento della regolare frequenza dei corsi, ai fini dell'ammissione ai relativi esami e, in caso di corsi di aggiornamento, ai fini del rinnovo dell'iscrizione all'albo professionale.

5. L'organizzazione tecnico-logistica delle prove d'esame è affidata al collegio provinciale delle guide alpine.

6. La provincia assume a proprio carico le spese relative all'organizzazione e all'attuazione della prova attitudinale, dei corsi e degli esami previsti dalla presente legge, nonché dei corsi di aggiornamento. Sono in ogni caso comprese le spese per la copertura assicurativa, per l'acquisto di materiali didattici e per i corrispettivi agli istruttori e agli insegnanti, nonché quelle relative all'uso degli impianti di trasporto a fine necessari allo svolgimento dei corsi e degli esami e quelle concernenti il vitto e l'alloggio durante lo svolgimento dei corsi tecnico-pratici e dei relativi esami.

7. La giunta provinciale può assumere a proprio carico, in tutto o in parte, per i soli candidati residenti in provincia di Trento, le spese di iscrizione, di viaggio, di vitto e alloggio sostenute in occasione dei corsi di specializzazione e dei corsi per la formazione di istruttori tecnici previsti, rispettivamente dagli articoli 10 e 7, comma 8, della legge 2 gennaio 1989, n. 6, nonché dei relativi corsi di aggiornamento.

8. Per l'attuazione degli interventi previsti dal comma 6, la giunta provinciale ha facoltà di autorizzare presso la tesoreria provinciale aperture di credito a favore di funzionari delegati, ai sensi dell'art. 62 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7.

9. Per i residenti in provincia di Trento la quota di iscrizione ai corsi è fissata in misura pari al 20 per cento della tariffa massima giornaliera prevista dall'art. 43, comma 1, moltiplicata per i giorni di durata dei corsi e dei relativi esami.

10. Per i non residenti in provincia di Trento la quota di iscrizione ai corsi tecnico-pratici viene fissata con i medesimi criteri previsti dal comma 9, applicando l'aliquota del 50 per cento.

11. L'iscrizione al corso di teoria è gratuita.

12. Con provvedimento della giunta provinciale possono essere rimborsate, fino ad un massimo dell'80 per cento, le quote di iscrizione corrisposte dai candidati residenti in provincia di Trento che abbiano superato gli esami previsti dalla presente legge.

Art. 11.

Corsi di lingue estere

1. Al fine di una più completa preparazione professionale delle guide alpine-maestri di alpinismo e degli aspiranti guida, la giunta provinciale può provvedere all'istituzione e all'organizzazione di appositi corsi di lingue estere.

Art. 12.

Esami di abilitazione

1. Gli esami teorico-pratici per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione di guida alpina consistono nelle seguenti prove:

- a) tecnico-pratica;
- b) didattica;
- c) culturale.

2. La giunta provinciale, sentito il parere del collegio provinciale delle guide alpine, su proposta della commissione esaminatrice di cui all'art. 13, delibera:

- a) le modalità di ammissione alla prova attitudinale e alle prove tecnico-pratica, didattica e culturale e l'ordine di effettuazione delle stesse;
- b) il contenuto della prova attitudinale e delle prove tecnico-pratica, didattica e culturale;
- c) i criteri di valutazione delle singole prove;
- d) l'attività alpinistica minima ai fini dell'ammissione alla prova attitudinale.

Art. 13.

Commissione esaminatrice

1. Gli esami sono espletati da una commissione nominata dalla giunta provinciale, sentito il parere del collegio provinciale delle guide alpine, e composta da:

- a) il dirigente del servizio competente in materia di turismo, in qualità di presidente;
- b) cinque istruttori per guide alpine, scelti tra gli appartenenti al collegio provinciale delle guide alpine, di cui tre designati dal collegio medesimo;
- c) un esperto in materia di soccorso alpino, in possesso della qualifica di guida alpina-maestro di alpinismo, designato dal collegio provinciale delle guide alpine;
- d) sei esperti nelle materie culturali connesse alla professione di guida alpina, di cui due designati dal collegio provinciale delle guide alpine;
- e) il presidente del collegio provinciale delle guide alpine;
- f) un medico.

2. Per ciascuno dei componenti di cui al comma 1 è nominato, con le stesse modalità, un componente supplente che partecipa ai lavori della commissione in caso di assenza del membro titolare.

3. Nel caso in cui il collegio provinciale delle guide alpine non provveda alla designazione dei componenti previsti dalle lettere b), c) e d) del comma 1 entro sessanta giorni dalla relativa richiesta, la giunta provinciale provvede alla nomina prescindendo dalla designazione stessa.

4. I singoli componenti possono essere sostituiti con le medesime modalità previste per la nomina nel caso di assenza ingiustificata per più di tre riunioni consecutive.

5. La commissione dura in carica un quinquennio e i singoli componenti possono essere riconfermati.

6. La commissione delibera validamente con la presenza di almeno otto componenti. Devono comunque essere presenti il medico e almeno quattro degli esperti di cui alla lettera d) del comma 1.

7. Le funzioni di segretario della commissione sono esercitate da un dipendente del servizio competente in materia di turismo.

8. Ai membri ed ai segretari della commissione di cui al comma 1 e della sottocommissione di cui all'art. 14 sono corrisposti i compensi ed i rimborsi previsti dalla normativa provinciale.

Art. 14.

Sottocommissione tecnica

1. Per quanto riguarda le prove tecnico-pratiche gli esami sono espletati da una sottocommissione tecnica così composta:

- a) dal membro previsto alla lettera e) del comma 1 dell'art. 13, in qualità di presidente,

b) dai cinque membri previsti alla lettera b) del comma 1 dell'art. 13;

c) dall'esperto previsto dalla lettera c) del comma 1 dell'art. 13.

2. Le prove tecnico-pratiche sono di regola effettuate avanti la sottocommissione, il cui giudizio può essere altresì ricavato dal rapporto degli istruttori ai corsi, qualora la natura dei luoghi o particolari difficoltà di spostamento impediscano l'effettuazione delle prove dinanzi alla sottocommissione stessa.

3. La sottocommissione tecnica delibera validamente con la presenza di almeno quattro componenti.

4. Le funzioni di segretario della sottocommissione tecnica sono esercitate da un dipendente del servizio competente in materia di turismo.

Art. 15.

Corsi di aggiornamento

1. Ai fini del rinnovo dell'iscrizione all'albo professionale le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida sono tenuti a frequentare un corso di aggiornamento nel quadriennio antecedente alla scadenza dell'iscrizione stessa.

2. Sono ammessi a frequentare i corsi d'aggiornamento anche coloro che, essendo residenti nel territorio provinciale, siano in possesso di licenza rilasciata ai sensi della legge provinciale 22 luglio 1980, n. 22, o conseguita in altre regioni o nella provincia autonoma di Bolzano.

3. Le guide alpine-maestri di alpinismo che nel quadriennio di validità della rispettiva iscrizione all'albo professionale risultino in possesso del diploma di istruttore di guida alpina-maestro di alpinismo, conseguono ai sensi del comma 8 dell'art. 7 della legge 2 gennaio 1989, n. 6, sono esonerate dall'obbligo di frequentare il corso di aggiornamento.

4. La frequenza, da parte dell'aspirante guida, dell'intero ciclo dei corsi tecnico-pratici per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione di guida alpina-maestro di alpinismo equivale alla frequenza di un corso d'aggiornamento.

Art. 16.

Istruttori

1. Le funzioni di istruttore tecnico nei corsi sono affidate esclusivamente a guide alpine-maestri di alpinismo che siano in possesso del diploma di istruttore di guida alpina-maestro di alpinismo rilasciato a seguito della frequenza degli appositi corsi organizzati dal collegio nazionale delle guide alpine.

Art. 17.

Collegio provinciale delle guide alpine

1. È istituito, come organo di autodisciplina e di autogoverno della professione, il collegio provinciale delle guide alpine-maestri di alpinismo e degli aspiranti guida.

2. Del collegio fanno parte di diritto tutte le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida iscritti nei rispettivi albi provinciali, nonché le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida, residenti nella provincia di Trento, che abbiano cessato l'attività per anzianità o per invalidità.

3. Sono organi del collegio:

- a) l'assemblea, formata da tutti i membri del collegio;
- b) il consiglio direttivo;
- c) il presidente.

4. L'assemblea si riunisce di diritto una volta l'anno in occasione dell'approvazione del bilancio e tutte le volte che lo decida il consiglio direttivo ovvero ne faccia richiesta motivata almeno un terzo dei componenti l'assemblea stessa.

Art. 18.

Consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo del collegio provinciale delle guide alpine è formato da undici componenti, eletti da tutti i membri del collegio fra gli appartenenti allo stesso e scelti in numero non inferiore a nove fra le guide alpine-maestri di alpinismo.

2. Le elezioni del consiglio direttivo sono indette dal presidente del consiglio direttivo uscente. Ogni membro del collegio vota per non più di tre componenti da eleggere. Sono eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti; in caso di parità di voti si procede a ballottaggio, fermo in ogni caso quanto disposto dal comma 1.

3. Il consiglio direttivo delibera con la presenza di almeno sei componenti e con il voto della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

4. Il consiglio direttivo si riunisce ogni volta che lo decida il presidente ovvero ne faccia richiesta motivata almeno un quinto dei componenti.

5. Il consiglio direttivo dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Art. 19.

Presidente del collegio provinciale delle guide alpine

1. Il consiglio direttivo elegge nel proprio seno il presidente del collegio scegliendolo fra le guide alpine-maestri di alpinismo. Il presidente è eletto a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio direttivo; nel caso in cui nessuno ottenga tale maggioranza, si procede a votazione di ballottaggio fra i componenti più votati nel primo scrutinio.

Art. 20.

Funzioni del collegio provinciale delle guide alpine

1. Spetta all'assemblea del collegio provinciale delle guide alpine:

- eleggere il consiglio direttivo;
- approvare annualmente il bilancio consuntivo del collegio predisposto dal consiglio direttivo;
- pronunciarsi su ogni questione di massima che la venga sottoposta dal consiglio direttivo o sulla quale una pronuncia dell'assemblea sia richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti.

2. Spetta al consiglio direttivo del collegio provinciale:

- nominare il presidente;
- svolgere tutte le funzioni concernenti la tenuta degli albi professionali, nonché l'iscrizione nei medesimi e il rinnovo della stessa;
- vigilare sull'osservanza delle regole della deontologia professionale, nonché applicare le sanzioni disciplinari;
- mantenere i rapporti con gli organismi e le associazioni rappresentative di altre categorie professionali, nonché di guide alpine di altri paesi;
- dare parere, ove richiesto, alla provincia e alle autorità amministrative su tutte le questioni che coinvolgono l'ordinamento e la disciplina della professione, nonché l'attività delle guide alpine;
- collaborare con le competenti autorità provinciali e statali, anche sulla base di apposite convenzioni, ai fini del tracciamento e del mantenimento di sentieri e itinerari alpini, della costruzione e del mantenimento di rifugi e bivacchi, delle opere di disaggio e in genere di tutto quanto riguarda la tutela dell'ambiente naturale montano e la promozione dell'alpinismo e del turismo montano;
- collaborare con le competenti autorità provinciali, anche sulla base di apposite convenzioni, ai fini della definizione dei programmi dei corsi di formazione e dei criteri per le prove d'esame, nonché dello svolgimento dei corsi stessi;
- contribuire alla diffusione della conoscenza e del rispetto dell'ambiente montano e della pratica dell'alpinismo;
- stabilire la misura del contributo da corrispondersi annualmente da parte degli iscritti;
- svolgere ogni altra funzione ad esso attribuita dalla presente legge.

Capo II

SCUOLE DI ALPINISMO E DI SCI-ALPINISMO

Art. 21.

Scuole di alpinismo e di sci-alpinismo

1. Possono essere istituite scuole di alpinismo e di sci-alpinismo per iniziativa di un gruppo di almeno tre guide alpine che intendano associarsi per il coordinamento tecnico-funzionale dell'attività di insegnamento di cui alla lettera c) dell'art. 2.

2. Le scuole di alpinismo e di sci-alpinismo devono essere autorizzate dalla giunta provinciale.

3. Le scuole di alpinismo e di sci-alpinismo devono essere dirette da una guida alpina-maestro di alpinismo iscritta all'albo della provincia di Trento e l'attività di insegnamento deve essere svolta da guide alpine-maestri di alpinismo o da aspiranti guida - purché il numero di questi non superi quello delle guide alpine-maestri di alpinismo - iscritti all'albo della provincia di Trento o ad esso temporaneamente aggregati ai sensi dell'art. 7.

4. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione deve essere presentata al servizio competente in materia di turismo corredata di:

- elenco dei componenti la scuola;
- verbale della riunione in cui è stato nominato il direttore tecnico;
- atto costitutivo, statuto e regolamento della scuola;
- indicazione della sede della scuola nonché degli eventuali recapiti;
- riproduzione dell'insegna e degli eventuali emblemi o distintivi della scuola;
- polizza d'assicurazione contro i rischi di responsabilità civile verso terzi conseguenti all'esercizio dell'insegnamento;
- documento che attesti l'assunzione, da parte della scuola, dell'impegno a prestare la propria opera nelle operazioni di soccorso straordinario e a collaborare con gli enti ed operatori turistici nelle azioni promozionali, pubblicitarie e operative intese ad incrementare l'afflusso turistico nel territorio provinciale.

5. La denominazione della scuola deve essere tale da non creare confusione con quella di altre scuole eventualmente esistenti in zona.

6. L'autorizzazione è revocata qualora vengano a mancare uno o più requisiti previsti dai commi 3, 4 e 5.

Art. 22.

Scuole di istruttori del Club alpino italiano (CAI)

1. In conformità a quanto stabilito dall'art. 20 della legge 2 gennaio 1989, n. 6, il Club alpino italiano conserva la facoltà di organizzare scuole e corsi di addestramento a carattere non professionale per le attività alpinistiche, sci-alpinistiche, escursionistiche, speleologiche, naturalistiche e per la formazione dei relativi istruttori.

Capo III

MODIFICA A DISPOSIZIONI PROVINCIALI IN MATERIA DI SOCCORSO ALPINO

Art. 23.

Sostituzione dell'art. 4 della legge provinciale 12 febbraio 1973, n. 8 «Costituzione di un fondo per le spese derivanti da interventi del corpo di soccorso alpino della provincia».

1. L'art. 4 della legge provinciale 12 febbraio 1973, n. 8 è sostituito dal seguente:

«Art. 4.

L'erogazione della sovvenzione prevista dall'art. 1 è disposta in via anticipata in relazione ai fabbisogni di cassa per il pagamento delle spese. Le anticipazioni successive al primo versamento sono erogate

subordinatamente alla presentazione della documentazione delle spese sostenute utilizzando le anticipazioni relative ai versamenti precedenti fino al 90 per cento della sovvenzione concessa; il saldo è erogato su presentazione, da effettuarsi entro il 30 giugno, del rendiconto delle spese sostenute nell'anno precedente, corredato dalla documentazione non trasmessa in precedenza».

TITOLO II MAESTRI DI SCI

Capo I ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE

Art. 24.

Oggetto della professione di maestro di sci

1. È maestro di sci chi insegna professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, a persone singole e a gruppi di persone, le tecniche scistiche in tutte le loro specializzazioni, esercitate con qualsiasi tipo di attrezzo, su piste da sci, itinerari scistici, percorsi di sci fuori pista e in escursioni con gli sci che non comportino difficoltà richiedenti l'uso di tecniche e materiali alpinistici, quali ad esempio corda, piccozza, ramponi.

Art. 25.

Albo professionale dei maestri di sci

1. L'esercizio della professione di maestro di sci è subordinato all'iscrizione nell'apposito albo professionale provinciale tenuto, sotto la vigilanza della provincia, dal collegio provinciale dei maestri di sci di cui all'art. 39.

2. Il collegio provinciale dei maestri di sci rilascia agli iscritti la tessera e il distintivo.

Art. 26.

Requisiti per l'iscrizione all'albo

1. Per l'iscrizione all'albo dei maestri di sci della provincia di Trento occorre il possesso dei seguenti requisiti:

- abilitazione prevista dall'art. 29 o licenza per l'insegnamento dello sci rilasciata ai sensi dell'art. 2 della legge provinciale 28 dicembre 1984, n. 15;
- cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente alla Comunità economica europea;
- maggiore età;
- idoneità psico-fisica all'insegnamento dello sci attestata da certificato rilasciato dall'unità sanitaria locale del comune di residenza;
- diploma di scuola dell'obbligo;
- non aver riportato condanne penali che comportino l'interdizione, anche temporanea, dall'esercizio della professione, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione.

2. Qualora l'abilitazione di cui alla lettera a) del comma 1 sia stata conseguita prima del quadriennio antecedente alla domanda di iscrizione all'albo ovvero sia cessata prima di tale periodo la validità della licenza prevista nel medesimo comma, è richiesta altresì, fatto salvo quanto disposto dal comma 4, la presentazione di un attestato di frequenza di un corso di aggiornamento professionale svolto nel quadriennio stesso.

3. L'iscrizione all'albo ha efficacia per quattro anni ed è rinnovata previo nuovo accertamento dell'idoneità psico-fisica ai sensi della lettera d) del comma 1 e a seguito di frequenza degli appositi corsi di aggiornamento professionale.

4. Sono esonerati dall'obbligo di frequenza del corso di aggiornamento coloro che nel quadriennio antecedente alla scadenza dell'iscrizione all'albo abbiano rivestito per almeno un anno la qualifica di istruttore ai sensi dell'art. 37 o di membro della sottocommissione tecnica di cui all'art. 35, secondo la rispettiva disciplina.

5. Il collegio provinciale dei maestri di sci dispone la cancellazione dall'albo in caso di perdita sopravvenuta di uno dei requisiti previsti per l'iscrizione o di trasferimento dell'iscritto nell'albo di altra regione o della provincia autonoma di Bolzano.

Art. 27.

Maestri di sci di altre regioni e di altri Stati

1. L'esercizio stabile della professione nel territorio provinciale da parte dei maestri di sci iscritti negli albi professionali di altre regioni o della provincia autonoma di Bolzano o provenienti da altri Stati della Comunità economica europea è subordinato all'iscrizione all'albo professionale della provincia di Trento.

2. Si considera esercizio stabile della professione l'attività svolta dal maestro di sci che abbia residenza o dimora o recapito fisso, ai fini dell'esercizio della professione, nel territorio provinciale. Si considera, altresì, esercizio stabile della professione l'attività esercitata dal maestro di sci per periodi complessivamente superiori a quindici giorni nell'arco della stessa stagione e l'attività comunque svolta dal maestro di sci a favore di organizzazioni che operano in modo stabile nella provincia di Trento.

3. Il trasferimento nell'albo provinciale di maestri di sci già iscritti in un albo di un'altra regione o della provincia autonoma di Bolzano è subordinato all'accertamento che l'idoneità tecnica sia stata conseguita secondo criteri analoghi a quelli previsti dalla presente legge. L'iscrizione all'albo della provincia di Trento ha efficacia fino alla data di scadenza dell'iscrizione all'albo della regione o provincia autonoma di provenienza.

4. Per i maestri di sci non aventi cittadinanza italiana l'esercizio della professione è subordinato ad autorizzazione rilasciata dal collegio provinciale dei maestri di sci, previo riconoscimento, da parte della Federazione italiana sport invernali (FISI), d'intesa con il collegio nazionale dei maestri di sci, dell'equivalenza del titolo rilasciato nello Stato di provenienza e della reciprocità di trattamento.

5. Per i maestri di sci provenienti da altre regioni o dalla provincia autonoma di Bolzano l'esercizio temporaneo della professione è subordinato soltanto all'iscrizione all'albo della regione o della provincia autonoma di provenienza e, per i maestri di sci stranieri, al possesso del titolo abilitativo ricompresso nell'elenco di cui all'art. 12 della legge 8 marzo 1991, n. 81.

Art. 28.

Obblighi del maestro di sci

1. È fatto obbligo ai maestri di sci che esercitano anche solo saltuariamente la professione nella provincia di Trento di recare con sé, durante lo svolgimento dell'attività professionale, la tessera di iscrizione all'albo o il titolo abilitativo richiesto dallo Stato estero di appartenenza e di esibirlo su richiesta delle autorità competenti o del personale incaricato della vigilanza ai sensi dell'art. 51.

Art. 29.

Abilitazione all'esercizio della professione

1. L'abilitazione all'esercizio della professione di maestro di sci si consegue mediante la frequenza degli appositi corsi tecnico-pratici, didattici, culturali e il superamento dei relativi esami. Il diploma di abilitazione è rilasciato dal presidente della giunta provinciale.

Art. 30.

Categorie

1. L'abilitazione all'esercizio della professione riguarda distintamente:

- le discipline alpine;
- il fondo.

2. Il maestro di sci deve limitare la propria attività in corrispondenza con l'abilitazione posseduta.

Art. 31.

Prova attitudinale per l'ammissione ai corsi

1. L'ammissione ai corsi per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione è subordinata al superamento di una prova attitudinale da sostenersi avanti le sottocommissioni tecniche di cui all'art. 35, secondo la rispettiva competenza. Alla prova attitudinale sono ammessi coloro che siano in possesso di certificato medico attestante l'idoneità psico-fisica all'insegnamento dello sci e dichiarino di essere in possesso dei requisiti previsti dalle lettere b), c), e) ed f) dell'art. 26.

2. Gli atleti che nel quinquennio antecedente la domanda di ammissione ai corsi abbiano partecipato ufficialmente, secondo le attestazioni della FISL, alle squadre nazionali per le discipline alpine o per il fondo sono esonerati dalle corrispondenti prove attitudinali.

3. Sono inoltre esonerati dalla prova attitudinale per il fondo gli atleti che, secondo le attestazioni della FISL, abbiano fatto parte ufficialmente nei cinque anni antecedenti la domanda di ammissione al corso delle squadre nazionali di biathlon o di combinata nordica.

4. Qualora il candidato non superi tutti gli esami per l'ottenimento dell'abilitazione all'esercizio della professione entro cinque anni dalla data in cui è stata superata la prova attitudinale, l'ammissione ad un successivo ciclo di corsi ed esami è subordinata al superamento di una nuova prova attitudinale. Il candidato ri ammessosi ai corsi deve sostenere nuovamente tutti gli esami.

5. La giunta provinciale indice le prove, determina le modalità per l'ammissione dei candidati e per lo svolgimento delle prove stesse e fissa le quote d'iscrizione da introdurre nel bilancio della provincia.

Art. 32.

Corsi di abilitazione

1. I corsi tecnico-pratici, didattici e culturali hanno durata complessiva non inferiore a novanta giorni o a quattrocentocinquanta ore, di cui almeno la metà è riservata al corso tecnico - pratico.

2. Gli insegnamenti e i programmi di massima dei corsi sono deliberati dalla giunta provinciale in armonia con l'art. 7 della legge 8 marzo 1991, n. 81 e tenendo conto dei criteri di insegnamento indicati dalla FISL.

Art. 33.

Esami di abilitazione

1. Gli esami per ottenere l'abilitazione all'esercizio della professione di maestro di sci nelle discipline alpine e nel fondo consistono nelle seguenti prove:

- a) tecnico - pratica;
- b) didattica;
- c) culturale.

2. La giunta provinciale, sentito il parere del collegio provinciale dei maestri di sci e della commissione esaminatrice di cui all'art. 34, delibera:

- a) le modalità di svolgimento, il contenuto e l'ordine di effettuazione delle prove tecnico-pratica, didattica e culturale;
- b) i criteri di valutazione delle singole prove.

Art. 34.

Commissione esaminatrice

1. Gli esami di abilitazione sono espletati da una commissione nominata dalla giunta provinciale e composta da:

- a) il dirigente del servizio competente in materia di turismo, con funzioni di presidente;
- b) quattro istruttori per maestri di sci specializzati nelle discipline alpine, di cui due designati dal collegio provinciale dei maestri di sci;
- c) quattro istruttori per maestri di sci specializzati nel fondo, di cui due designati dal collegio provinciale dei maestri di sci;
- d) tre maestri di sci delle discipline alpine, designati dal collegio provinciale dei maestri di sci;
- e) tre maestri di sci di fondo, designati dal collegio provinciale dei maestri di sci;
- f) sei esperti in attività culturali connesse all'attività del maestro di sci;
- g) un medico.

2. Per ciascuno dei componenti di cui al comma 1 è nominato con le stesse modalità un componente supplente che partecipa ai lavori della commissione in caso di assenza del membro titolare.

3. Nel caso in cui, entro due mesi dalla relativa richiesta, non siano stati designati i componenti di cui alle lettere b), c), d) ed e) del comma 1, la giunta provinciale provvede alla nomina prescindendo dalla designazione stessa.

4. I singoli componenti possono essere sostituiti con le medesime modalità previste per la nomina nel caso di assenza ingiustificata per più di tre riunioni consecutive.

5. La commissione dura in carica un quinquennio e i singoli componenti possono essere riconfermati.

6. La commissione delibera validamente con la presenza di almeno dodici componenti. Devono comunque essere presenti il medico e almeno quattro degli esperti di cui alla lettera f) del comma 1.

7. Le funzioni di segretario della commissione sono esercitate da un dipendente del servizio competente in materia di turismo.

8. Ai membri ed ai segretari della commissione di cui al comma 1, delle sottocommissioni di cui all'art. 35 e delle commissioni di cui all'art. 36, comma 3, sono corrisposti i compensi ed i rimborsi previsti dalla normativa provinciale.

Art. 35.

Sottocommissioni tecniche

1. Per l'espletamento delle prove tecnico-pratica e didattica la commissione è articolata in due sottocommissioni tecniche, una per le discipline alpine e l'altra per il fondo.

2. La sottocommissione tecnica per le discipline alpine è composta:

- a) dal membro previsto alla lettera a) del comma 1 dell'art. 34, in qualità di presidente;
- b) dai quattro istruttori previsti alla lettera b) del comma 1 dell'art. 34;
- c) dai tre maestri di sci previsti alla lettera d) del comma 1 dell'art. 34.

3. La sottocommissione tecnica per il fondo è composta:

- a) dal membro previsto alla lettera a) del comma 1 dell'art. 34, in qualità di presidente;
- b) dai quattro istruttori previsti alla lettera c) del comma 1 dell'art. 34;
- c) dai tre maestri di sci previsti alla lettera e) del comma 1 dell'art. 34.

4. Le funzioni di segretario delle sottocommissioni sono esercitate da un dipendente del servizio competente in materia di turismo.

5. Le sottocommissioni deliberano validamente con la presenza di almeno cinque componenti.

Art. 36.

Specializzazioni

1. La giunta provinciale istituisce corsi ed esami per il conseguimento dei diplomi di specializzazione per:

- a) direttore tecnico di scuola di sci;
- b) insegnamento dello sci ai bambini;
- c) insegnamento dello sci in lingua straniera;
- d) insegnamento dello sci ad handicappati ed impediti;
- e) insegnamento del surf da neve.

2. La giunta provinciale può istituire corsi ed esami per il conseguimento di altri diplomi di specializzazione in aggiunta a quelli previsti dal comma 1. La giunta provinciale determina altresì le lingue straniere alle quali può riferirsi il diploma di cui alla lettera c) del comma 1.

3. Gli esami per il conseguimento dei diplomi di specializzazione sono espletati da apposite commissioni nominate di volta in volta dalla giunta provinciale. Esse sono composte dal dirigente del servizio competente in materia di turismo, con funzioni di presidente, e da quattro a sei membri esperti nella materia di specializzazione. Per ognuno dei componenti è nominato un supplente.

Funge da segretario un dipendente del servizio competente in materia di turismo.

4. La giunta provinciale, sentito il parere del collegio provinciale dei maestri di sci e della commissione prevista dall'art. 34, determina il contenuto e i criteri di valutazione delle prove per il conseguimento dei diplomi di specializzazione che vengono rilasciati dal presidente della giunta provinciale.

5. Sono ammessi ai corsi e agli esami per il conseguimento dei diplomi di specializzazione i maestri di sci iscritti all'albo della provincia di Trento.

6. La giunta provinciale può organizzare corsi di aggiornamento per ciascuna delle specializzazioni previste dal presente articolo.

7. L'albo professionale dei maestri di sci reca menzione dei diplomi di specializzazione conseguiti.

Art. 37.

Istruttori

1. Gli istruttori nazionali della FISIS sono riconosciuti quale corpo insegnante tecnico albanese specializzato. Il riconoscimento comporta l'equiparazione, agli effetti della presente legge, al possesso di una specializzazione.

2. I rapporti della provincia con la FISIS per disciplinare i tempi e le modalità d'impiego degli istruttori, nonché la scelta e la remunerazione dei medesimi, sono regolati da apposita convenzione.

Art. 38.

Organizzazione dei corsi e degli esami

1. La giunta provinciale organizza almeno ogni anno per ciascuna delle due categorie di cui all'art. 30 una prova attitudinale ed un ciclo di corsi ed esami per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione, nonché un corso di aggiornamento al quale sono ammessi coloro che sono iscritti all'albo dei maestri di sci della provincia di Trento ovvero hanno conseguito l'abilitazione prevista dall'art. 29 o la licenza di cui all'art. 2 della legge provinciale 28 dicembre 1984, n. 15. Al corso di aggiornamento sono altresì ammessi i maestri di sci che intendano esercitare stabilmente la professione nella provincia di Trento e siano in possesso di titolo abilitativo rilasciato nella regione o provincia autonoma di provenienza.

2. La giunta provinciale può deliberare di non dare attuazione ai corsi, eccettuati quelli di cui all'art. 26, ai quali risultino iscritti meno di dieci candidati.

3. Il collegio provinciale dei maestri di sci può formulare proposte e pareri alla giunta provinciale circa l'istituzione dei corsi suddetti.

4. La provincia assume a proprio carico le spese relative all'organizzazione e all'attuazione dei corsi e degli esami indicati al comma 1, di quelli per il conseguimento dei diplomi di specializzazione e dei corsi di aggiornamento nelle specializzazioni. Sono in ogni caso comprese le spese per la copertura assicurativa, per l'acquisto di materiali didattici e per i corrispettivi agli istruttori e agli insegnanti, nonché, per i residenti in provincia di Trento, le spese relative all'uso degli impianti di trasporto a fine necessari allo svolgimento dei corsi e degli esami; sono escluse le spese concernenti il vitto e l'alloggio dei partecipanti e quelle di trasferimento nelle località sede dei corsi e degli esami.

5. La giunta provinciale può assumere a proprio carico, in tutto o in parte, per i soli maestri di sci residenti in provincia di Trento, le spese di iscrizione, di viaggio, di vitto e alloggio sostenute in occasione dei corsi per la formazione e l'aggiornamento, anche se svolti all'estero, degli istruttori nazionali di cui all'art. 8 della legge 8 marzo 1991, n. 81.

6. Per l'effettuazione degli interventi di cui ai commi 4 e 5 la giunta provinciale può autorizzare presso la tesoreria provinciale aperture di credito a favore di funzionari delegati, ai sensi dell'art. 62 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7.

7. La giunta provinciale nomina la direzione dei corsi e, sentito il parere del collegio provinciale dei maestri di sci, stabilisce:

a) le modalità di ammissione ai corsi, i termini di presentazione delle relative domande, gli obblighi di frequenza e di comportamento per i partecipanti ai corsi, nonché le modalità di applicazione dei provvedimenti di ammissione e di decadenza che possono essere adottati dalla direzione dei corsi per il mancato rispetto di tali obblighi;

b) le condizioni per il riconoscimento della regolare frequenza dei corsi, ai fini dell'ammissione ai relativi esami e, in caso di corsi di aggiornamento, ai fini del rinnovo dell'iscrizione all'albo.

8. Gli attestati di frequenza dei corsi di aggiornamento sono rilasciati dalla direzione dei corsi.

9. La giunta provinciale può affidare al collegio provinciale dei maestri di sci l'attuazione dei corsi per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione, dei corsi di specializzazione, nonché dei corsi di aggiornamento. A tal fine vengono stipulate apposite convenzioni nelle quali sono, tra l'altro, previste:

a) le modalità per la scelta delle località in cui saranno effettuati i corsi e gli esami;

b) le qualifiche degli istruttori e degli insegnanti e la relativa remunerazione;

c) i massimali delle assicurazioni contro i rischi di responsabilità civile e di infortunio per istruttori, insegnanti e allievi.

10. La giunta provinciale può organizzare corsi atti a fornire alle guide alpine la preparazione tecnica necessaria per affrontare la prova attitudinale di cui all'art. 31. L'attuazione di tali corsi può essere affidata al collegio provinciale dei maestri di sci e la provincia assume a proprio carico le spese relative alla copertura assicurativa, all'acquisto di materiali didattici e ai corrispettivi agli istruttori.

Art. 39.

Collegio provinciale dei maestri di sci

1. È istituito, come organo di autodisciplina e di autogoverno della professione, il collegio provinciale dei maestri di sci. Del collegio fanno parte tutti i maestri iscritti all'albo della provincia, nonché i maestri di sci residenti nella provincia che abbiano cessato l'attività per anzianità o per invalidità.

2. Sono organi del collegio:

a) l'assemblea, formata da tutti i membri del collegio;

b) il consiglio direttivo, composto da rappresentanti eletti tra tutti i membri del collegio, nel numero e secondo le modalità previste dai regolamenti di cui alla lettera d) del comma 3;

c) il presidente, eletto dal consiglio direttivo al proprio interno.

3. Spetta all'assemblea del collegio:

a) eleggere il consiglio direttivo;

b) approvare annualmente il bilancio consuntivo del collegio;

c) eleggere i membri del collegio nazionale di cui all'art. 15 della legge 8 marzo 1991, n. 81;

d) adottare i regolamenti relativi al funzionamento del collegio su proposta del consiglio direttivo;

e) pronunciarsi su ogni questione che le venga sottoposta dal consiglio direttivo o sulla quale una pronuncia dell'assemblea venga richiesta da almeno un quinto dei componenti.

4. Spetta al consiglio direttivo:

a) determinare la misura del contributo annuale a carico degli iscritti e le modalità della sua riscossione;

b) svolgere tutte le funzioni concernenti le iscrizioni e la tenuta dell'albo professionale;

c) vigilare sull'esercizio della professione e applicare le sanzioni disciplinari;

d) collaborare con le competenti autorità provinciali;

e) svolgere ogni altra funzione attribuita al collegio dalla presente legge.

5. I regolamenti di cui alla lettera d) del comma 3 sono approvati dalla giunta provinciale.

Capo II

SCUOLE DI SCI

Art. 40.

Riconoscimento delle scuole di sci

1. La giunta provinciale riconosce come scuole di sci le organizzazioni alle quali facciano capo più maestri di sci per esercitare in modo coordinato la loro attività e che presentino i seguenti ulteriori requisiti:

a) adesione di maestri di sci in numero minimo di diciotto e, nel caso di scuole di sci che esercitino esclusivamente l'insegnamento del fondo, in numero minimo di cinque. Al fine di garantire la necessaria continuità nel funzionamento dei servizi turistici, i maestri di sci costituenti l'organico minimo devono presentare una dichiarazione con la quale affermano, di impegnarsi a prestare la propria opera presso la scuola di sci per almeno sessanta giorni nel periodo di apertura delle strutture ricettive della località turistica e di non avere assunto analogo impegno presso altra scuola.

La sottoscrizione della dichiarazione deve essere autenticata con le modalità previste dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15 «Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed autenticazione di firme»;

b) possesso da parte di un terzo del corpo insegnante di un diploma di specializzazione di cui all'art. 36 o del titolo di istruttore ai sensi dell'art. 37 e disponibilità di maestri per almeno tre differenti specializzazioni. Ai soli fini della presente legge, il possesso da parte del maestro di sci della qualifica di guida alpina, di aspirante guida o della qualifica di allenatore delle discipline alpine o di fondo, documentata con certificato rilasciato dalla FISL, equivale al possesso del diploma di specializzazione;

c) direzione tecnica della scuola affidata ad un maestro di sci delle discipline alpine nel caso di scuola che pratichi prevalentemente l'insegnamento delle discipline alpine e ad un maestro di sci di fondo nel caso di scuola di sci che pratichi prevalentemente tale insegnamento; il direttore tecnico, cui sono affidati il coordinamento tecnico - funzionale della scuola e la rappresentanza legale, deve essere in possesso del diploma di specializzazione previsto dall'art. 36;

d) disponibilità di una sede adeguata e stabile ed idoneità a funzionare senza soluzione di continuità per tutta la stagione invernale o estiva;

e) disponibilità nella zona di un adeguato bacino sciistico dotato, qualora sia previsto l'insegnamento delle discipline alpine, di impianti di trasporto a fune;

f) ordinamento interno della scuola ispirato a criteri di democraticità e di partecipazione effettiva di tutti gli associati;

g) impegno della scuola a prestare la propria opera nelle operazioni straordinarie di soccorso, a collaborare con le autorità scolastiche per favorire la più ampia diffusione della pratica dello sci e a collaborare con gli enti ed operatori turistici nelle azioni promozionali, pubblicitarie ed operative intese ad incrementare l'afflusso turistico nelle stazioni invernali della provincia;

h) adeguata copertura assicurativa contro i rischi di responsabilità civile verso terzi conseguenti all'esercizio della professione per i massimali stabiliti dalla giunta provinciale;

i) denominazione della scuola tale da non creare confusione con quella di altre scuole eventualmente esistenti in zona.

2. La giunta provinciale può riconoscere una scuola di sci anche qualora i suoi componenti non raggiungano il numero minimo stabilito dalla lettera a) del comma 1, purché sussistano tutti gli altri requisiti e non vi siano nella stessa località altri scuole riconosciute.

3. Il provvedimento di riconoscimento è revocato qualora vengano a mancare uno o più requisiti previsti dal comma 1.

4. La denominazione «scuola di sci» può essere usata unicamente dalle organizzazioni riconosciute.

5. Le scuole di sci sono soggette alla vigilanza della giunta provinciale.

TITOLO III

NORME COMUNI IN MATERIA DI GUIDE ALPINE E MAESTRI DI SCI E MODIFICHE ALLA LEGGE PROVINCIALE 21 APRILE 1987, N. 7 CONCERNENTE «DISCIPLINA DELLE LINEE FUNIVIARIE IN SERVIZIO PUBBLICO E DELLE PISTE DA SCI».

Capo I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PARERI, ASSICURAZIONI, TARIFFE E VIGILANZA SUI COLLEGI

Art. 41.

Pareri dei collegi

1. In tutti i casi in cui è richiesto il parere del collegio provinciale delle guide alpine o del collegio provinciale dei maestri di sci, questo deve essere fornito dal consiglio direttivo entro due mesi dalla richiesta. Scaduto tale termine la giunta provinciale provvede prescindendo dal parere stesso.

Art. 42.

Assicurazioni

1. I componenti e il segretario delle commissioni e delle sottocommissioni di cui alla presente legge, i dipendenti provinciali incaricati della vigilanza ai sensi dell'art. 44, nonché i soggetti preposti all'organizzazione e all'attuazione della prova attitudinale, dei corsi e degli esami sono assicurati, a carico della provincia, per i rischi di responsabilità civile verso terzi e per gli infortuni nell'esercizio delle funzioni previste dalla presente legge.

2. Sono altresì assicurati per i rischi di responsabilità civile e per gli infortuni gli istruttori e gli allievi in occasione della prova attitudinale, dei corsi e degli esami.

3. La giunta provinciale, sentito il parere del collegio provinciale delle guide alpine e del collegio provinciale dei maestri di sci, autorizza la stipulazione delle relative polizze di assicurazione stabilendo modalità e massimali.

Art. 43.

Tariffe professionali

1. Le tariffe minime e massime delle prestazioni professionali delle guide alpine-maestri di alpinismo e degli aspiranti guida, nonché dei maestri di sci, deliberate dai rispettivi collegi, sono soggette ad approvazione della giunta provinciale.

2. Le scuole di alpinismo e di sci-alpinismo e le scuole di sci sono tenute a comunicare al servizio competente in materia di turismo le tariffe che intendono praticare nei limiti di quelle previste dal comma 1.

Art. 44.

Vigilanza sui collegi

1. La giunta provinciale esercita la vigilanza sull'attività e sul regolare funzionamento del collegio provinciale delle guide alpine e del collegio provinciale dei maestri di sci. A tal fine essa può disporre ispezioni sull'attività e sui documenti dei collegi.

2. In caso di ritardo o di omissione di atti obbligatori per legge da parte dei consigli direttivi dei collegi la giunta provinciale provvede, previa diffida ad adempire, alla nomina di un apposito commissario.

Art. 45.

Scioglimento del consiglio direttivo

1. I consigli direttivi dei collegi possono essere sciolti dalla giunta provinciale se, richiamati all'osservanza degli obblighi derivanti dalla legge, persistono nei violari ovvero in caso di prolungata inattività e di impossibilità di funzionare.

2. Con il provvedimento di scioglimento la giunta provinciale nomina un commissario straordinario che esercita le funzioni del consiglio direttivo. Il commissario, entro novanta giorni dalla data del provvedimento di scioglimento, dispone la convocazione dell'assemblea per l'elezione del nuovo consiglio direttivo.

3. Il commissario ha facoltà di nominare un comitato, di non meno di due e non più di sei componenti da scegliersi fra gli iscritti all'albo, che lo coadiuva nell'esercizio delle sue funzioni.

Capo II

SANZIONI E VIGILANZA

Art. 46.

Sanzioni disciplinari

1. I provvedimenti disciplinari sono adottati previa contestazione degli addebiti in modo da garantire il rispetto dei principi generali del contraddittorio e della difesa.

Art. 47.

Violazione dell'obbligo di iscrizione all'albo ed esercizio abusivo della professione

1. Chi, essendo iscritto in un albo di altra regione o provincia esercita stabilmente la professione di guida alpina o di maestro di sci nella provincia di Trento, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da L. 200.000 a L. 1.000.000. La sanzione è triplicata in caso di recidiva.

2. L'esercizio abusivo della professione di guida alpina e di maestro di sci è punito, indipendentemente dalla sanzione penale, con la sanzione amministrativa da L. 800.000 a L. 2.400.000.

Art. 48.

Scuole abusive e organizzazioni non riconosciute

1. L'apertura di scuole di alpinismo e di sci-alpinismo sprovviste dell'autorizzazione di cui all'art. 21 comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 500.000 a L. 1.500.000 a carico di ciascuna persona che pratici attività di insegnamento nell'ambito dell'organizzazione abusiva.

2. L'uso della denominazione «scuola di sci» da parte di organizzazioni non riconosciute comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 500.000 a L. 1.500.000 a carico di ciascuna persona che pratici l'attività di insegnamento dello sci nell'ambito dell'organizzazione non riconosciuta.

Art. 49.

Mancato rispetto delle tariffe

1. Il mancato rispetto delle tariffe di cui all'art. 43 comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 200.000 a L. 600.000 nonché, in caso di reiterata infrazione da parte di una scuola di alpinismo e di sci-alpinismo, la revoca dell'autorizzazione e, per le scuole di sci, la revoca del riconoscimento.

Art. 50.

Accertamento - ingiunzione - opposizione

1. Per l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 47, 48 e 49 si osservano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

2. L'emissione dell'ordinanza-ingiunzione o dell'ordinanza di archiviazione di cui all'art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689 spetta al dirigente preposto al servizio competente in materia di turismo.

3. Le somme riscosse sono introitate nel bilancio della provincia.

Art. 51.

Servizio di vigilanza

1. La vigilanza sull'osservanza della presente legge, fatte salve le competenze dei collegi, è esercitata da dipendenti del servizio competente in materia di turismo, espressamente designati con apposita deliberazione; ai fini dell'esercizio delle loro attribuzioni essi hanno libero accesso alle piste di sci e libera circolazione sugli impianti di trasporto a fune.

2. Il servizio competente in materia di turismo può disporre ispezioni e accertamenti nelle scuole di alpinismo e di sci-alpinismo e nelle scuole di sci, avvalendosi del personale di cui al comma 1, e richiedendo in visione, se necessario, atti e documenti delle scuole stesse.

3. La giunta provinciale provvede a dotare i dipendenti di cui al comma 1 dell'attrezzatura e dell'equipaggiamento necessari all'espletamento delle loro funzioni.

Capo III

INTERVENTI FINANZIARI

Art. 52.

Sovvenzioni a scuole di alpinismo e di sci-alpinismo

1. La giunta provinciale, tenendo conto degli indirizzi e dei criteri fissati nel programma di sviluppo provinciale, può concedere sovvenzioni alle scuole di alpinismo e di sci-alpinismo, operanti nella provincia di Trento, per le seguenti iniziative:

- promozione della conoscenza dell'ambiente montano;
- diffusione dell'alpinismo tra i giovani;
- valorizzazione del ruolo della guida alpina nella pratica dell'alpinismo;
- miglioramento della qualificazione professionale delle guide alpine;
- acquisizione, costruzione, ristrutturazione, ampliamento e miglioramento della sede della scuola di alpinismo e di sci-alpinismo.

Art. 53.

Interventi a favore del collegio provinciale delle guide alpine

1. La giunta provinciale, tenendo conto degli indirizzi e dei criteri fissati nel programma di sviluppo provinciale, può concedere al collegio provinciale delle guide alpine sovvenzioni per le iniziative di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'art. 52.

Art. 54.

Sovvenzioni a scuole di sci

1. La giunta provinciale, tenendo conto degli indirizzi e dei criteri fissati nel programma di sviluppo provinciale, può concedere sovvenzioni alle scuole di sci riconosciute operanti nella provincia di Trento per le seguenti iniziative:

- promozione della pratica dello sci tra i giovani;
- valorizzazione del ruolo del maestro di sci nelle stazioni turistiche;
- miglioramento della qualifica professionale dei maestri di sci;
- acquisizione, costruzione, ristrutturazione, ampliamento e miglioramento della sede della scuola di sci.

Art. 55.

Interventi a favore del collegio provinciale dei maestri di sci

1. La giunta provinciale, tenendo conto degli indirizzi e dei criteri fissati nel programma di sviluppo provinciale, può concedere al collegio provinciale dei maestri di sci sovvenzioni per le iniziative di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'art. 54.

Art. 56.

Concessione degli interventi finanziari

1. Per le finalità di cui agli articoli 52, 53, 54 e 55 la giunta provinciale adotta, in conformità all'art. 6 del provvedimento legislativo concernente «Criteri generali per le politiche di incentivazione alle attività economiche, adeguamenti delle leggi provinciali di settore e nuova disciplina degli organismi di garanzia», la deliberazione relativa alle modalità di attuazione delle disposizioni previste dagli articoli 52, 53, 54 e 55, nonché alla documentazione che deve essere presentata ai fini del conseguimento delle agevolazioni e della liquidazione delle stesse.

2. Con la deliberazione di concessione dei benefici previsti dagli articoli 52, 53, 54 e 55 vengono fissati i termini per l'ultimazione delle iniziative. L'erogazione delle sovvenzioni è subordinata all'accertamento della regolare esecuzione dell'iniziativa.

Art. 57.

Sovvenzioni per coperture assicurative

1. Al fine di agevolare la professione di guida alpina nella provincia di Trento e, in particolare, per tutelare adeguatamente le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida anche nelle operazioni di soccorso di cui al comma 2 dell'art. 5, la giunta provinciale è autorizzata a concedere al collegio provinciale delle guide alpine contributi in misura non superiore all'80 per cento dell'onere complessivo per il pagamento dei premi delle assicurazioni a favore delle guide alpine-maestri di alpinismo e degli aspiranti guida residenti in provincia di Trento per la copertura:

- a) dei rischi di morte, invalidità permanente e temporanea, per infortunio nell'esercizio della professione;
- b) dei rischi di responsabilità civile nell'esercizio della professione.

2. L'erogazione del contributo è subordinata alla stipulazione con il collegio provinciale delle guide alpine di apposita convenzione.

Art. 58.

Indennità per attività di soccorso

1. Alle guide alpine impegnate in operazioni di soccorso alpino viene corrisposta, da parte del collegio provinciale delle guide alpine, un'indennità giornaliera di importo non superiore a quello della tariffa professionale di cui all'art. 43.

Tale indennità non è cumulabile con quella prevista dalla legge 18 febbraio 1992, n. 162 «Provvedimenti per i volontari del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico e per l'agevolazione delle relative operazioni di soccorso».

2. La giunta provinciale, con propria deliberazione, determina annualmente l'ammontare della somma da assegnare al collegio provinciale delle guide alpine ai fini di cui al comma 1. L'erogazione della somma è disposta in via anticipata in relazione ai fabbisogni di cassa per il pagamento delle spese.

Le anticipazioni successive al primo versamento sono erogate subordinatamente alla presentazione della documentazione delle spese sostenute utilizzando le anticipazioni relative ai versamenti precedenti fino al 90 per cento della somma assegnata; il saldo è erogato su presentazione, da effettuarsi entro il 30 giugno, del rendiconto delle spese sostenute nell'anno precedente, corredata dalla documentazione non trasmessa in precedenza.

3. La giunta provinciale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, determina le modalità per l'accertamento dell'avvenuto impiego delle guide alpine in operazioni di soccorso, la misura delle indennità nonché le modalità per la liquidazione delle stesse.

Capo IV

MODIFICHE ALLA LEGGE PROVINCIALE 21 APRILE 1987, N. 7 CONCERNENTE «DISCIPLINA DELLE LINEE FUNIVIARIE IN SERVIZIO PUBBLICO E DELLE PISTE DA SCI».

Art. 59.

Modificazione dell'art. 2 della legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7

1. Il comma 4 dell'art. 2 della legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 è abrogato.

Art. 60.

Sostituzione dell'art. 6 della legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7

1. L'art. 6 della legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 è sostituito dal seguente:

«Art. 6.

Commissione di coordinamento

1. È istituita una commissione di coordinamento nominata dalla giunta provinciale e composta da:

- a) il dirigente generale del dipartimento per le attività terziarie, con funzioni di presidente;
- b) il dirigente del servizio turismo e attività sportive, con funzioni di vicepresidente;
- c) il dirigente del servizio impianti a fune;
- d) il dirigente del servizio foreste, caccia e pesca;
- e) il dirigente del servizio urbanistica e tutela del paesaggio;
- f) il dirigente del servizio geologico;
- g) il dirigente del servizio prevenzione calamità pubbliche;
- h) il dirigente del servizio acque pubbliche e opere idrauliche;
- i) il dirigente del servizio azienda speciale, di sistemazione montana;
- l) il dirigente del servizio parchi e foreste demaniali.

2. Funge da segretario un impiegato del servizio provinciale competente in materia di turismo.

3. La commissione viene convocata dal presidente, d'ufficio o su richiesta anche di uno solo dei componenti ed è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

I provvedimenti di autorizzazione di cui al comma 5 sono deliberati con voto unanime dei presenti.

4. Per ognuno dei componenti di cui al comma 1 viene nominato un supplente destinato a sostituire il membro effettivo in caso di assenza o impedimento.

5. La commissione autorizza:

- a) l'esecuzione di lavori per la correzione di elementi marginali delle piste e delle relative opere accessorie, tali da non incidere sulle caratteristiche fondamentali di esse;
- b) l'esecuzione dei lavori conseguenti alle variazioni delle linee funiviarie e delle relative opere accessorie ritenute non sostanziali secondo quanto disposto dall'art. 15;
- c) l'esecuzione di lavori ritenuti di lieve entità per la realizzazione di opere di difesa dalle valanghe.

6. L'autorizzazione della commissione per l'esecuzione dei lavori di cui al comma 5 sostituisce ogni altro provvedimento di competenza provinciale.

7. La commissione esprime pareri relativi ad ogni questione che le venga sottoposta dalla giunta provinciale o dai servizi provinciali in materia di impianti a fune e piste da sci.

8. Ai membri ed al segretario della commissione sono corrisposti i compensi previsti dalla normativa provinciale.»

Art. 61.

*Sostituzione dell'art. 7
della legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7*

1. L'art. 7 della legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 è sostituito dal seguente:

«Art. 7.

Idoneità delle aree ed interventi di prevenzione

1. Le aree ed i terreni che interessano, anche indirettamente, la stabilità delle opere e la sicurezza dell'esercizio degli impianti funiviari e delle piste da sci devono essere idonei sotto il profilo idrogeologico e quello geotecnico e, secondo ragionevoli previsioni, essere esenti, per caratteristiche naturali o per effetto di opere artificiali, dal pericolo di frane e di valanghe.

2. Per gli impianti funiviari e le piste da sci soggetti al pericolo di valanghe, qualora detti fenomeni valanghivi siano prevedibili mediante idonei sistemi di rilevazioni e verifiche tecnico-nivometriche e risulti impossibile, per posizione o natura del suolo, garantire la sicurezza, la stabilità e la funzionalità di opere di difesa, ovvero le stesse risultino di grave pregiudizio all'ambiente ed al paesaggio, la giunta provinciale, nei provvedimenti di concessione, di rinnovo o di modifica di concessione ovvero di assenso preliminare all'apprestamento della pista, può, su proposta del servizio prevenzione calamità pubbliche, subordinare l'esercizio degli impianti e delle piste all'attuazione di un sistema di controllo tecnico-nivometrico del pericolo di valanghe e/o all'attivazione della commissione locale valanghe, di cui all'art. 5 della legge provinciale 27 agosto 1982, n. 21.

3. Il sistema di controllo tecnico-nivometrico consiste nell'identificazione delle condizioni di potenziale pericolo valanghivo, al verificarsi delle quali si procede o al distacco artificiale del manto nevoso oggetto di pericolo o alla sospensione dei servizi.

4. Il sistema di controllo di cui al comma 3 deve risultare da apposito progetto redatto a cura di un ingegnere, o geologo, o forestale abilitati all'esercizio della professione e con documentata esperienza nel settore nivologico. Tale sistema deve essere approvato dalla giunta provinciale, previo parere positivo del servizio prevenzione calamità pubbliche. Il sistema di controllo deve essere attuato entro tre anni dall'approvazione del progetto e tale termine può essere prorogato dalla giunta provinciale, per comprovati motivi di forza maggiore, per un periodo massimo di un anno; fino ad attuazione del progetto, l'esercizio rimane autorizzato previa attivazione della commissione locale valanghe.

5. Il contenuto del progetto del sistema di controllo tecnico-nivometrico, la documentazione comprovante l'esperienza nel settore nivologico, la qualifica del personale addetto alla gestione del sistema medesimo, le modalità di compilazione e conservazione delle registrazioni dei dati nivometrici e meteorologici, nonché le modalità di elaborazione dei dati stessi sono determinati con il regolamento di esecuzione.

6. Qualora durante l'esercizio di impianti a fune o di piste da sci si manifesti un pericolo di frane e/o valanghe, i servizi provinciali competenti in materia di impianti a fune e piste da sci, sentiti il servizio geologico e/o il servizio prevenzione calamità pubbliche, possono autorizzare in via provvisoria la prosecuzione dell'esercizio fissandone anche i relativi limiti temporali, subordinatamente all'assunzione di speciali misure di difesa per le frane e/o all'attivazione della commissione locale valanghe. La definitiva riapertura all'esercizio è autorizzata dalla giunta provinciale con l'osservanza, in quanto applicabili, delle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4.

7. Alle piste da sci esistenti e non ancora classificate ai sensi dell'art. 58, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4.

Art. 62.

*Modificazione dell'art. 11
della legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7*

1. Il penultimo trattino del comma 1 dell'art. 11 della legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 è sostituito dal seguente:

« al servizio acque pubbliche e opere idrauliche e/o al servizio azienda speciale di sistemazione montana secondo le rispettive competenze per gli adempimenti previsti dalla legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18 ».

Art. 63.

*Modificazione dell'art. 58
della legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7*

1. Il termine di anni cinque di cui al comma 5 dell'art. 58 della legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7, prorogato di anni uno con l'art. 12 della legge provinciale 16 ottobre 1992, n. 19, è ulteriormente prorogato di anni due.

Capo V

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 64.

Prima formazione dell'albo professionale

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la giunta provinciale nomina un commissario, il quale, entro i successivi sei mesi:

- cura la prima formazione degli albi previsti dalla presente legge;
- determina, in via provvisoria, l'importo e le modalità di riscossione del contributo annuale dovuto ai collegi;
- adotta ogni altro provvedimento per l'avvio dell'attività dei collegi.

2. Per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1 la giunta provinciale può mettere a disposizione del commissario strutture, mezzi, materiali e personale della provincia. Con deliberazione della giunta provinciale viene altresì determinato l'importo forfetario da corrispondere al commissario a titolo di compenso e di rimborso spese.

Art. 65.

Costituzione dei collegi

1. La prima assemblea del collegio provinciale delle guide alpine e la prima assemblea del collegio provinciale dei maestri di sci sono convocate, entro sessanta giorni dalla formazione dei rispettivi albi, dal commissario di cui all'art. 64, mediante avviso da pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione. Hanno diritto a partecipare alla prima assemblea coloro che risultino iscritti ai rispettivi albi professionali alla data di convocazione dell'assemblea stessa. L'assemblea è presieduta dal commissario e provvede all'elezione del consiglio direttivo.

2. Il commissario cessa dalle funzioni a seguito dell'insediamento del consiglio direttivo.

3. Il primo consiglio direttivo del collegio provinciale dei maestri di sci è formato da nove componenti e dura in carica fino al 30 giugno 1994.

Art. 66.

Istruttori tecnici

1. Fino a quando non sia costituito il collegio nazionale delle guide alpine, le funzioni di istruttore tecnico di cui all'art. 16 vengono svolte da istruttori scelti con le modalità previste dall'ultimo comma dell'art. 9 della legge provinciale 22 luglio 1980, n. 22.

Art. 67.

*Scuole di alpinismo e di sci-alpinismo
e scuole di sci*

1. Non perdono efficacia i provvedimenti di autorizzazione rilasciati, ai sensi dell'art. 12 della legge provinciale 22 luglio 1980, n. 22, alle scuole di alpinismo. Tali scuole saranno denominate scuole di alpinismo e di sci-alpinismo, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Le scuole di sci autorizzate ai sensi dell'art. 15 della legge provinciale 28 dicembre 1984, n. 15 sono riconosciute di diritto come scuole di sci.

3. Le scuole di sci che non risultino in possesso dei requisiti previsti dall'art. 40 sono tenute ad adeguarsi agli stessi entro il 30 giugno 1994, pena la revoca del riconoscimento.

Art. 68.

Delega di funzioni

1. Il presidente della giunta provinciale può delegare l'esercizio delle funzioni attribuitegli dalla presente legge all'assessore competente in materia di turismo.

Art. 69.

*Pubblicità delle deliberazioni
della giunta provinciale*

1. Le deliberazioni della giunta provinciale assunte ai sensi della presente legge sono rese note mediante pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 70.

Abrogazione

1. Sono abrogate la legge provinciale 22 luglio 1980, n. 22, la legge provinciale 28 dicembre 1984, n. 15 e la legge provinciale 4 agosto 1986, n. 22. L'art. 23 della legge provinciale 22 luglio 1980, n. 22 continua tuttavia ad applicarsi fino al 31 dicembre 1993.

2. Le disposizioni delle leggi provinciali di cui al comma 1 continuano tuttavia ad applicarsi transitoriamente per lo svolgimento dell'attività delle guide alpine e dei maestri di sci fino all'insediamento del consiglio direttivo dei rispettivi collegi, nonché per l'espletamento dei corsi e degli esami già indetti alla data di entrata in vigore della presente legge; continuano ad applicarsi inoltre per gli atti conseguenti agli impegni di spesa assunti prima dell'entrata in vigore della presente legge.

3. A decorrere dal 1° gennaio 1994 è abrogato l'art. 72 della legge provinciale 23 febbraio 1981, n. 2.

Art. 71.

Autorizzazioni di spesa

1. Per le spese derivanti dall'attuazione degli articoli 10, 11, 13, 42, 51, 52, 53, 57, 58 e 64 si provvede, relativamente alla materia delle guide alpine e limitatamente all'anno 1993, con le autorizzazioni di spesa di cui al secondo comma dell'art. 23 della legge provinciale 22 luglio 1980, n. 22, intendendosi sostituiti i citati articoli della presente legge ai riferimenti legislativi contenuti nel primo comma del medesimo art. 23 (capitolo 48135).

2. Per le spese derivanti dall'attuazione degli articoli 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 42, 51, 54, 55 e 64 si provvede, relativamente alla materia dei maestri di sci e limitatamente all'anno 1993, con le autorizzazioni di spesa di cui al secondo comma dell'art. 72 della legge provinciale 23 febbraio 1981, n. 2, intendendosi sostituiti i citati articoli della presente legge ai riferimenti legislativi contenuti nel primo comma del medesimo art. 72 (capitolo 48130).

3. Per i fini di cui agli articoli della presente legge richiamati ai commi 1 e 2, a decorrere dall'esercizio finanziario 1994, saranno disposti annualmente appositi stanziamenti con legge di bilancio, rispettivamente per la materia delle guide alpine e per quella dei maestri di sci, in misura non superiore alle previsioni recate dal bilancio pluriennale.

Art. 72.

Copertura degli oneri

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 3 dell'art. 71 si fa fronte con la cessazione delle autorizzazioni degli stanziamenti a seguito delle abrogazioni disposte dal comma 1, secondo periodo, e dal comma 3 dell'art. 70.

2. Ai maggiori oneri, valutati nell'importo complessivo di L. 1.000.000, derivanti dall'applicazione dell'art. 60, a carico dell'esercizio finanziario 1994, si provvede mediante l'utilizzo di una quota di pari importo, delle disponibilità derivanti dalle previsioni di spesa iscritte nel settore funzionale «Amministrazione generale», programma «Amministrazione generale», area di attività «Servizi generali» del bilancio pluriennale 1993-1995 di cui all'art. 15 della legge provinciale 1° febbraio 1993, n. 4.

3. Per gli esercizi finanziari successivi si provvederà secondo le previsioni recate dal bilancio pluriennale della provincia.

Art. 73.

Variazioni di bilancio

1. Nello stato di previsione della spesa - tabella B - per l'esercizio finanziario 1993 di cui all'art. 3 della legge provinciale 1° febbraio 1993, n. 4, sono apportate le seguenti variazioni:

(Omissis).

2. Nello stato di previsione delle spese del bilancio pluriennale 1993-1995, di cui all'art. 15 della legge provinciale 1° febbraio 1993, n. 4, le somme di cui all'art. 72, comma 2, sono portate in diminuzione delle «Spese per leggi in programma» ed in aumento delle «Spese per leggi operanti» nel settore funzionale, programma ed area di attività indicati al medesimo comma 2 dell'art. 72.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, 23 agosto 1993

Il presidente della giunta provinciale:
BAZZANELLA

v. Il commissario del governo per la provincia di Trento:
SOTTILE

94R0422

FRANCESCO NIGRO, direttore

FRANCESCO NOCIATA, redattore
ALFONSO ANDRIANI, vice redattore

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - **BOLOGNA**, Libreria Cerulli, piazza dei Tribunali, 5/F - **FIRENZE**, Libreria Pirota (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - **GENOVA**, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - **MILANO**, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - **NAPOLI**, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - **PALERMO**, Libreria Ficocciolo SF, via Ruggero Settimo, 37 - **ROMA**, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - **TORINO**, Carlere Miliani Fabrlano - S.p.a., via Cavour, 17;
- presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1994

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1994
 i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1994 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1994*

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

| | |
|--|--|
| <p>Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 357.000 - semestrale L. 195.500 <p>Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudici davanti alla Corte costituzionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 85.500 - semestrale L. 48.000 <p>Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 206.000 - semestrale L. 108.000 | <p>Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 85.000 - semestrale L. 45.500 <p>Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 188.500 - semestrale L. 108.500 <p>Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 687.000 - semestrale L. 379.000 |
|--|--|

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, precelto con la somma di L. 98.000, si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materia 1994.

| | |
|---|----------|
| Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale | L. 1.300 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione | L. 1.300 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami» | L. 2.550 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo indici mensili, ogni 16 pagine o frazione | L. 1.300 |
| Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione | L. 1.400 |
| Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione | L. 1.400 |

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

| | |
|---|------------|
| Abbonamento annuale | L. 124.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione | L. 1.400 |

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

| | |
|---|-----------|
| Abbonamento annuale | L. 81.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo | L. 7.350 |

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1994

(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

| | |
|---|--------------|
| Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate | L. 1.300.000 |
| Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna | L. 1.500 |
| per ogni 96 pagine successive | L. 1.500 |
| Spese per imballaggio e spedizione raccomandata | L. 4.000 |

N.B. - Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. - Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

| | |
|--|------------|
| Abbonamento annuale | L. 336.000 |
| Abbonamento semestrale | L. 206.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione | L. 1.450 |

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
 Abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189



* 4 1 1 1 3 0 0 3 2 0 9 4 *